



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1392

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

08/03/2026 - 22:50

Indice

1. DDL S. 1392 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1392	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 316(pom.) del 29/04/2025	10
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 318(pom.) del 06/05/2025	159
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325(pom.) del 14/05/2025	169
1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 351(ant.) del 02/07/2025	174
1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 408(ant.) del 12/11/2025	178
1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 415(ant.) del 10/12/2025	181
1.3.2.1.7. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1(pom.) del 20/01/2026	184

1. DDL S. 1392 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1392

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

Titolo breve: *Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*

Iter

10 dicembre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1392

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Domenico Matera \(FdI\)](#)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **20 febbraio 2025**; annunciato nella seduta n. 276 del 20 febbraio 2025.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, DECRETI LEGGE

[Articoli](#)

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alberto Balboni \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 6 maggio 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente l'11 marzo 2025. Annuncio nella seduta n. 283 dell'11 marzo 2025.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1392

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1392

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **MATERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2025

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

Onorevoli Senatori. - L'articolo 77 della Costituzione conferisce al Governo il potere di adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge. In base alle disposizioni del richiamato articolo, i decreti-legge devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso della loro adozione e devono essere convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, a pena di decadenza.

Il termine di conversione è stato previsto per garantire il controllo parlamentare sui provvedimenti con forza di legge adottati dal Governo in via d'urgenza, evitando che questi si trasformino in una fonte ordinaria di legislazione sottratta al confronto democratico. Tuttavia, l'esperienza applicativa dell'articolo 77 ha evidenziato alcune distorsioni nel funzionamento del bicameralismo paritario delineato dalla Costituzione. Nella prassi recente, il termine di sessanta giorni si è spesso rivelato eccessivamente ristretto per consentire l'esame nel merito dei decreti-legge da parte di entrambi i rami del Parlamento e ha concorso a determinare quel fenomeno del monocameralismo alternato nel quale di fatto l'esercizio della facoltà di emendare i decreti-legge in sede di conversione è riservato a una sola delle due Camere, mentre l'altra si limita a « ratificare » l'operato della prima, rinunciando, di fatto, alle proprie prerogative costituzionali.

Finalità del presente disegno di legge, che modifica l'articolo 77 della Costituzione con l'introduzione di un comma, è di estendere il termine per la conversione in legge dei decreti-legge da sessanta a novanta giorni, senza che il decreto stesso perda la sua efficacia. È doveroso precisare che la finalità della disposizione non è quella di aumentare, strutturalmente, i tempi di conversione in legge dei decreti-legge ma, qualora si ravvisi la necessità, di permettere un esercizio più equilibrato della funzione legislativa tra le due Camere riducendo il rischio che una delle due sia costretta a causa di tempi ristretti per il suo esame a confermare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento senza possibilità di esaminarlo con attenzione e, eventualmente, apportare modifiche, pena la sua decadenza. Per evitare appunto che la proroga del termine venga disposta da ciascuna Camera in modo sistematico e determini un'alterazione del disegno costituzionale, essa è subordinata alla presentazione di una esplicita richiesta da parte di almeno un decimo dei componenti. La disposizione nel preservare le prerogative del Governo e del Parlamento garantisce l'efficacia e l'effettività dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e rafforza la centralità del Parlamento nel procedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui si renda necessario al fine di garantire l'esercizio collettivo della funzione legislativa delle Camere e qualora ne facciano domanda un decimo dei componenti di una Camera, il decreto, senza perdere la sua efficacia, può essere convertito in legge entro novanta giorni dalla sua

pubblicazione ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58907

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 316(pom.) del 29/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 29 APRILE 2025

316^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 1353 e 504 e per tutto il prosieguo del relativo *iter*.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità, per l'intero seguito dell'esame dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1279) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che si è concluso il ciclo di audizioni e che il provvedimento è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana dal 20 al 23 maggio.

Propone quindi di fissare fin d'ora il termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 8 maggio, rinviando lo svolgimento della discussione generale alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1466) Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*Fdl*), facente funzioni di relatore in sostituzione della senatrice Ternullo, dà

conto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54 del 22 aprile 2025.

L'adozione da parte del Consiglio dei ministri del provvedimento in esame trova la sua motivazione nella necessità di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco - tenutesi lo scorso 26 aprile - e della successiva cerimonia di inizio del nuovo pontificato.

Nella relazione illustrativa predisposta dal Governo, viene fornita una possibile stima del flusso di pellegrini nelle giornate previste dall'ostensione della salma al funerale tenutosi, per l'appunto, sabato 26 aprile 2025: al riguardo, vengono assunti come base i dati delle esequie di San Giovanni Paolo II, nell'aprile del 2005, che registrarono la presenza complessiva di 3 milioni di pellegrini nelle omologhe giornate: nello specifico, si registrarono 500.000 presenze in piazza San Pietro e 600.000 nelle zone adiacenti nella sola giornata delle esequie.

Occorre tenere presente anche che, nelle medesime giornate, dal 25 al 27 aprile, si è tenuto il Giubileo degli adolescenti, contribuendo a determinare un maggiore afflusso di persone nella capitale.

Tenuto conto dell'impegno organizzativo richiesto, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di individuare, definire e attuare le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, e a quant'altro sia necessario a garantire il funzionale svolgimento delle esequie del Santo Padre e alla successiva celebrazione per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.

Spetta sempre al Capo del Dipartimento della protezione civile individuare, definire e attuare le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

Il comma 2 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile operi in stretto raccordo con il prefetto di Roma, il commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, garantendone il costante coordinamento con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento stesso, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, può individuare soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società *in house* o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.

Il comma 3 specifica che, nello svolgimento di tali attività, il Capo del Dipartimento provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo (ossia la procedura sulla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, in deroga ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (che disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile). Ferma l'esigenza del raccordo previsto al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto-legge.

L'articolo 2 reca la disposizione di copertura finanziaria. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto (alla data del 22 aprile 2025).

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, considera conclusa tale fase procedimentale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini

del giorno alle ore 14 di martedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(1255) GASPARRI. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944

(Seguito dell'esame congiunto rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 1° aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di giovedì 24 aprile, sono stati presentati dieci emendamenti, pubblicati in allegato, la cui illustrazione avrà luogo la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 1° aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di mercoledì 23 aprile, sono stati presentati 408 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato. Comunica altresì il ritiro dell'emendamento 15.2 a firma De Cristofaro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1432) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 aprile.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **GIACOBBE** (PD-IDP) illustra complessivamente le proposte emendative del suo Gruppo, volte a correggere gli aspetti più critici del provvedimento in esame, che pone un limite a due generazioni per la trasmissione della cittadinanza, senza prevedere eccezioni per coloro che hanno mantenuto un legame affettivo, culturale o di esercizio dei diritti di cittadinanza con l'Italia.

Pur riconoscendo la necessità di porre un limite al meccanismo finora vigente, che consentiva di risalire anche alla quinta o sesta generazione, ritiene preferibile fissare alcuni criteri, per esempio l'iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile italiani o all'AIRE o la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1.

Ritiene infatti opportuno evitare esclusioni indiscriminate, anche perché la trasmissione della cittadinanza è molto importante per mantenere vivo il legame con la madrepatria degli Italiani all'estero, i quali svolgono quella funzione spesso citata di ambasciatori della cultura e del *made in Italy* all'estero.

Esprime in ogni caso perplessità sulla urgenza del provvedimento, non avendo riscontrato, nei Paesi che rientrano nella sua circoscrizione elettorale, numeri significativi di richiedenti la cittadinanza italiana, neanche per motivi sanitari.

Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.79, che propone di riaprire per un periodo di due anni i termini fissati dalla legge n. 91 del 1992 per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quei soggetti naturalizzati che non avevano potuto esercitare tale opzione in passato, per non perdere la cittadinanza del Paese in cui erano emigrati per motivi di lavoro. Si tratta comunque di una platea ristretta di persone, tra l'altro molto anziane, che vorrebbero recuperare la cittadinanza per motivi affettivi.

Auspica che vi sia la disponibilità a una collaborazione costruttiva sulle proposte di modifica.

Il senatore **CATALDI** (M5S), nel concordare sulla necessità di intervenire per alleggerire la pressione

sugli uffici comunali e consolari nonché sui tribunali, critica la soluzione eccessivamente semplicistica individuata dal Governo.

Gli emendamenti del suo Gruppo, pertanto, individuano alcuni criteri per delimitare la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti, per esempio stabilendo la conoscenza della lingua italiana al livello B1. Altri emendamenti, invece, inseriscono lo *ius scholae* oppure prevedono che, nell'ambito del cosiddetto "decreto flussi" annuale, sia riservata una quota di ingressi ai cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali Paesi.

Infine, ulteriori proposte mirano a eliminare la retroattività della norma, in modo da tenere conto dei diritti delle persone che avevano già fissato un appuntamento con gli uffici consolari per l'esame della pratica di richiesta della cittadinanza.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Gruppo della Lega ha presentato il solo emendamento 1.8, al fine di contemperare l'esigenza, da un lato, di ridurre la mole di pratiche burocratiche che ostacola l'attività degli uffici comunali e il contenzioso nei tribunali e, dall'altro, di non recidere il legame con l'Italia anche per quegli Italiani che vivono all'estero e intendono mantenerlo per se stessi e per le future generazioni.

Pertanto, la proposta mira a eliminare il criterio dei due anni di residenza, consentendo anche ai nonni di trasmettere la cittadinanza, seppure non nati in Italia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 2, oltre all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle 17,35.

(1353) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(504) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri. - Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura

- e petizione n. 98 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i senatori Giorgis, Parrini e Bazoli hanno aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo PD.

Avverte quindi che si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, su cui, in qualità di relatore, esprime parere contrario.

Il vice ministro SISTO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti all'articolo 1, in subordine, il parere è contrario.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta è volta a sopprimere l'articolo 1, che reca una delle norme a suo avviso più criticabili del provvedimento, in quanto modifica l'articolo 87 della Costituzione, dividendo il Consiglio superiore della magistratura (CSM) in due organi diversi, uno per la magistratura requirente e una per quella giudicante. Rileva che tale previsione avrà un grave effetto sistemico, determinando la formazione di un corpo di autogoverno della magistratura requirente che sarà autoreferenziale e privo della cultura della giurisdizione.

Auspica che la maggioranza sia disponibile al confronto su tale aspetto particolarmente importante.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce il rischio che i provvedimenti del Governo finiscano per compromettere lo Stato di diritto e smantellare gli equilibri costituzionali. Alla riforma sul premierato, ancora all'esame della Camera dei deputati in prima deliberazione, infatti, si affianca il disegno di legge in titolo, evidentemente per colpire la magistratura ordinaria, impedendole di indagare sulla politica, tra l'altro in violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

A suo avviso, si sta sottovalutando il rischio di favorire l'avvento di forme di autoritarismo.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che la proposta, pur essendo simile alla precedente, non ha contenuto ostruzionistico, in quanto reca una modifica sostanziale, volta a scongiurare l'eventualità della duplicazione del CSM, che rischia di determinare un indebolimento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Il rafforzamento della dimensione accusatoria del pubblico ministero, infatti, porterebbe ad accentuare la valutazione del suo operato solo in termini di *performance*, cioè in base al numero di accuse tramutate in condanne, a scapito della capacità di difesa dell'imputato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ravvisa un rischio di indebolimento dello Stato di diritto non solo con la riforma in esame e quella sul premierato, ma anche per l'abuso reiterato della decretazione d'urgenza e il ricorso a disegni di legge particolarmente eterogenei, nonché a leggi delega dai criteri e principi direttivi eccessivamente ampi. Ritiene che sia indispensabile difendere gli equilibri costituzionali, come dimostra anche l'episodio accaduto il 25 aprile scorso ad Ascoli Piceno, dove una fornaia è stata identificata dalle forze dell'ordine solo per aver esposto uno striscione che celebrava l'antifascismo. Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.3 e 1.4.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ritiene necessario sopprimere l'articolo 1, per evitare lo sdoppiamento del CSM in due distinti organi di autogoverno della magistratura. A suo avviso, se vi fosse stata una disponibilità al confronto da parte della maggioranza e del Governo, si sarebbe potuto trovare una soluzione alternativa condivisa, per esempio prevedendo due sezioni nell'ambito del CSM.

Rivendica la scelta delle opposizioni di ricorrere a pratiche ostruzionistiche, in quanto questo è l'unico strumento per impedire l'approvazione in tempi rapidi e senza modifiche del provvedimento presentato dal Governo, con conseguente mortificazione del ruolo del Parlamento.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame. Considera inattendibile la proposta rivolta alle opposizioni di presentare un ristretto numero di emendamenti per favorirne un esame approfondito. A suo avviso, la maggioranza avrebbe comunque proseguito nel suo intento di approvare il disegno di legge costituzionale in titolo senza apportare alcuna modifica; quindi, alla minoranza non resta che utilizzare tutti i mezzi previsti dal Regolamento per contrastare tale programma.

Critica l'atteggiamento prevaricatore della maggioranza, che punta a modificare in modo incisivo la Costituzione, senza tener conto che questa è posta a garanzia di tutti i cittadini.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo M5S, criticando la dichiarazione - più volte ricordata, durante il dibattito - del ministro Nordio, il quale ha auspicato una rapida approvazione della riforma, senza modifiche. In effetti, già presso l'altro ramo del Parlamento non è stato approvato neanche un emendamento e anche in questa sede è facile prevedere che non sarà accolta alcuna proposta di modifica. A suo avviso, ciò mette in pericolo lo Stato di diritto, violando il principio della separazione dei poteri, in contrasto anche con l'articolo 2 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sarebbe stato più utile affrontare il problema dell'efficientamento della giustizia civile, invece di perseguire l'obiettivo della separazione delle carriere della magistratura, con la conseguenza che solo i cittadini con maggiori disponibilità economiche potranno garantirsi una difesa adeguata, per difendersi da un pubblico ministero che non sarà più tenuto alla ricerca delle prove anche a favore dell'imputato, come attualmente è previsto dall'articolo 358 del codice di procedura penale.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.3 e 1.4 sono respinti.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, auspicando che anche i senatori della maggioranza intervengano per formulare le proprie valutazioni sugli emendamenti in esame.

Stigmatizza poi l'assenza, da parte del Governo e della maggioranza, di un approccio alle riforme costituzionali coerente con lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione .

Il richiamo al *referendum* popolare - per suggellare la riforma imposta dall'Esecutivo - rappresenta

infatti una sorta di gioco "a somma zero", in cui una parte vince e l'altra perde, tradendo il carattere compromissorio che dovrebbe invece caratterizzare le riforme costituzionali condivise.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), annunciando il voto favorevole, evidenzia come l'atteggiamento della maggioranza e del Governo - chiusi ad ogni effettivo intento di dialogo - obblighi, nei fatti, le opposizioni a praticare una condotta ostruzionistica.

Altresì, critica il fatto che la maggioranza rivendichi una sorta di diritto a decidere arbitrariamente su ogni argomento, sulla base della vittoria alle elezioni.

Invita il Governo e la maggioranza a quel confronto serio, che rappresenterebbe la base di un sistema democratico.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva con profondo rammarico come le prerogative del Parlamento siano calpestate dall'atteggiamento del Governo, finendo per umiliare anche il ruolo dei parlamentari di maggioranza.

Ricorda, inoltre, come - nella scorsa legislatura - leggi di revisione costituzionale quali quella sulla riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale n. 1 del 2020) e sulla tutela dell'ambiente (legge costituzionale n. 1 del 2022) siano state approvate a larga maggioranza, in coerenza con lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione.

Risulta quindi beffardo che - con accenti vittimistici - autorevoli esponenti della maggioranza imputino la lentezza nell'*iter* di esame della riforma alla condotta delle opposizioni, che osano ricorrere all'ostruzionismo.

Si è in presenza di un ribaltamento della verità da parte di chi vuole colpire i principi di autonomia e indipendenza della magistratura sanciti nella Carta scritta dai Padri costituenti.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.5 e 1.6.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.7 e 1.8 - stante l'ampia corrispondenza di contenuto - fermo restando che saranno poi votati distintamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel prendere atto di tale scelta, rileva tuttavia come, a livello di novella costituzionale, la previsione del principio di parità di genere risulta più cogente rispetto al generico richiamo all'equilibrata rappresentanza di donne e uomini.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole, riepiloga le differenti critiche alla proposta di revisione costituzionale in esame. Da un lato, viene colpita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Dall'altro, si assiste ad un abbassamento dei livelli di garanzia e ad una grave lesione del sistema di pesi e contrappesi.

Quest'ultimo ordine di argomentazioni trova motivazione anche analizzando la riforma in esame, in combinato disposto con il premierato e con il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati in materia di giustizia contabile e Corte dei conti (A.S. 1457). L'insieme di tali interventi indebolisce il Parlamento e gli organi posti a garanzia dei diritti e della legalità, come il Presidente della Repubblica e la magistratura.

Gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione puntano quanto meno a ridurre i danni e richiamano il Governo e la maggioranza alla necessità di apportare i necessari correttivi.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole, ricorda i numerosi emendamenti presentati dal proprio gruppo per correggere una riforma lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.7 e 1.8 sono respinti.

Sull'emendamento 1.9, interviene in dichiarazione di voto il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), che ricorda come le diverse proposte di revisione costituzionale presentate dal gruppo del PD prevedessero l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare quale istanza di appello nei confronti delle delibere del Consiglio superiore della magistratura, ma anche dei consigli superiori delle diverse magistrature speciali.

In questo modo, si sarebbe fornita una soluzione al problema delle degenerazioni correntizie. Invece, la riforma presentata dal Governo ha l'unico risultato di svilire il ruolo del CSM, che viene umiliato dal ricorso al meccanismo del sorteggio e privato delle prerogative in materia disciplinare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), dopo aver osservato come la presenza delle correnti caratterizza tante realtà politiche e professionali e non risulta essere un'esclusiva della magistratura, rileva come il vero obiettivo della proposta di legge costituzionale in esame sia quello di colpire l'indipendenza del potere giudiziario.

Annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.9.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che l'insieme delle modifiche costituzionali proposte in questa legislatura dal Governo e dalla maggioranza deturpino l'armonia del quadro costituzionale.

Inoltre, la separazione delle carriere finirà per privare il pubblico ministero della cultura del contraddittorio, deludendo ogni aspettativa in senso garantista.

D'altra parte, la politica criminale perseguita dalla maggioranza e dal Governo è stata improntata finora al giustizialismo forcaiolo verso i meno abbienti e all'accrescimento delle garanzie in favore dei "colletti bianchi".

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.10 a 1.15 - stante l'ampia corrispondenza di contenuto - fermo restando che saranno poi votati distintamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, ribadendo l'illogicità della previsione di un'Alta Corte per la sola magistratura ordinaria, lasciando, per le magistrature speciali, ai rispettivi consigli superiori la competenza in materia disciplinare.

Tale scelta tradisce probabilmente l'intenzione di colpire chirurgicamente l'autonomia ed indipendenza della magistratura ordinaria.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la prossima settimana sarà avviato l'esame dei disegni di legge nn. [1451](#) (*Modifiche degli articoli 71 e 72 del TUEL, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) e [1452](#) (*Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali*).

Altresì, si procederà all'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. [1246](#) e [1392](#), in materia di decretazione d'urgenza e disegni di legge con voto a data certa, per l'abbinamento con gli Atti Senato nn. [574](#) e connessi, già all'esame della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. [1279](#) (*Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [836](#)

Art. 1

1.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «perpetrata» con la seguente: «perpetrati».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, dopo le parole: «migliaia di» inserire le seguenti: «italiane e».

1.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «commessi» fino alla fine del periodo.

1.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «marocchini, algerini, tunisini e senegalesi.».

Art. 3

3.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'uso degli stupri come arma di guerra nel corso della storia».

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Le iniziative promosse in occasione della Giornata possono essere altresì finalizzate a favorire, in particolare nelle giovani generazioni, la diffusione della cultura del rispetto, della non discriminazione, dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze, anche attraverso percorsi di educazione civica e alla cittadinanza attiva, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie.»

Art. 4

4.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)

1. Ai fini della presente legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, compiuti sul territorio italiano, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere le vittime accertate, qualora ancora in vita, i loro coniugi e i parenti e affini di primo e secondo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di accesso al Fondo, la quantificazione delle elargizioni e le modalità di corresponsione.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o comunque» fino alla fine del comma.

Tit.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sostituire le parole: «stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi» con le seguenti: «stupri di tutte le guerre in particolare di quelli in Italia nel 1943 e 1944 e dell'uso dello stupro come arma di guerra».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1184**

G/1184/1/1

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese",

premessi che:

l'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60 recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, c.d. legge "SalvaMare", prevede che al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, il Ministro della transizione ecologica (oggi dell'ambiente e della sicurezza energetica), entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, deve stabilire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti;

la legge "SalvaMare" ha introdotto un percorso semplificato e autonomo, un binario normativo distinto rispetto alla disciplina generale, per la definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) applicabili ai rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e a quelli volontariamente raccolti (RVR);

l'articolo 30 del provvedimento, con l'obiettivo di promuovere obiettivi di economia circolare, modifica l'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60 prevedendo che anche per i rifiuti accidentalmente pescati e per i rifiuti volontariamente raccolti nelle acque marine e interne, l'individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) avvenga in base alle ordinarie procedure previste dall'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

l'articolo in esame elimina il percorso normativo specifico previsto dalla legge "SalvaMare" relativo alla definizione di criteri dedicati per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e dei rifiuti volontariamente raccolti (RVR), uniformando la disciplina a quella ordinaria prevista dal Codice dell'ambiente e non sulla base di uno specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

analoga disposizione è già stata introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 recante disposizioni urgenti

per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

tenuto conto che:

la modifica normativa è stata motivata dalla difficoltà di adottare un regolamento unico e omnicomprendente, capace di disciplinare in modo efficace flussi di rifiuti fortemente eterogenei per composizione merceologica e grado di pericolosità,

considerato che:

la procedura ordinaria prevista dall'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'emanazione dei decreti recanti i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, si è finora dimostrata estremamente complessa e dilatata nei tempi, come dimostrato dal fatto che, a diversi anni dalla sua introduzione, sono stati adottati soltanto pochi decreti ministeriali;

l'ambiente marino e fluviale rappresenta un ecosistema particolarmente vulnerabile e strategico, la cui tutela richiede un'attenzione prioritaria anche nella definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riferimento ai materiali plastici accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, la cui permanenza nei fondali costituisce un grave fattore di degrado ambientale e paesaggistico;

risulta auspicabile l'attribuzione di una specifica priorità all'elaborazione di criteri *End of Waste* per le reti in plastica e materiali assimilabili, frequentemente rinvenuti tra i rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e volontariamente raccolti (RVR), al fine di promuoverne il recupero in un'ottica di economia circolare e di tutela dell'ecosistema acquatico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire, con carattere di priorità, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) relativamente alle reti in plastica e ai materiali assimilabili, in quanto rappresentativi di una porzione significativa dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, e di particolare impatto sull'ambiente marino e fluviale;

a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio sulla massa complessiva di rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e volontariamente raccolti (RVR) ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 60, al fine di individuare le tipologie di rifiuto quantitativamente più presenti, per ognuna delle quali definire in tempi brevi criteri e modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

1.1

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.0.1

[Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea."

1.0.2

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Portale unico regionale per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali)

1. Le Regioni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA). La piattaforma deve consentire la presentazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio delle AUA in modalità completamente digitale, garantendo l'interoperabilità con lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli altri enti competenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e i criteri operativi per l'attuazione della piattaforma, garantendo l'omogeneità del sistema a livello nazionale e l'integrazione con il portale "Impresa in un giorno". Le imprese e i soggetti obbligati sono tenuti ad operare esclusivamente sulla piattaforma regionale per la gestione delle AUA, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente."

1.0.3

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Sportello Unico Integrato)

1. Dopo l'articolo 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Sportello Unico Integrato) 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).

2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;

c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.»."

1.0.4

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Semplificazione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le piccole manifestazioni di promozione a livello locale.»».

1.0.5

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Semplificazione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le piccole manifestazioni di promozione a livello locale.»».

1.0.6

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Semplificazione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le piccole manifestazioni di promozione a livello locale.»».

1.0.7

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".

«Art. 1-ter

(Semplificazione degli obblighi di comunicazione per gli operatori all'ingrosso della distribuzione esercenti attività di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse.».

1.0.8

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «competente per territorio», con le seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;
- b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241», aggiungere le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale.».

1.0.9

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;
- b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241», sono aggiunte le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale.».

1.0.10

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Introduzione di un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio)

1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:

- a) Formato *standard* basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);
- b) Firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;

c) Integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.

7-ter. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso.»"

1.0.11

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)

1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.»"

1.0.12

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Semplificazioni in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse».

1.0.13

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Semplificazioni in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse».

1.0.14

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Introduzione del registro unico nazionale dei fornitori economici)

1. All'articolo 3, Allegato II.1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.

2-ter. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.»

1.0.15

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari)

1. All'articolo 49, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatrici, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo.»

1.0.16

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche in materia di documentazione spettante alla stazione appaltante negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza bando)

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.»

1.0.17

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)

1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»

b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti

effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.»."

1.0.18

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti)

1. All'articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-*ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»."

1.0.19

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,», sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,»."

Art. 2

2.0.1

[De Carlo, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)

1. Al fine di promuovere e migliorare la sostenibilità ambientale delle attività agricole anche attraverso il pieno sviluppo del potenziale delle tecnologie dell'agricoltura di precisione, l'irrorazione aerea mediante aeromobili senza equipaggio è consentita, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 8 agosto 2012, n. 150, in via sperimentale e nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici non sottoposti a vincoli ambientali.

2. L'irrorazione aerea di cui al comma 1 è effettuata da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, operatore di UAS (*Unmanned Aircraft System*) in possesso del certificato di UAS leggero, ovvero dell'autorizzazione operativa di cui all'articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, dotato di specifiche competenze e formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3, e svolta con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano di azione nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 2012, n. 150.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le competenze specifiche dell'operatore che effettua le attività di irrorazione, nonché le modalità di attuazione del presente articolo volte a prevenire danni alla salute umana ed animale e ad assicurare il massimo rispetto dell'ambiente.

4. L'effettuazione dell'attività di irrorazione o dei cicli di irrorazioni è preceduta dall'inoltro al competente Servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportante la cadenza temporale dell'intervento, che può anche coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata da una relazione agronomica che asseveri il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa cui gli utilizzatori aderiscono. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio vigilano affinché siano attuate e rispettate le condizioni previste dalla relazione agronomica e dal decreto interministeriale di cui al comma 3 e monitorano, con cadenza temporale, i risultati della sperimentazione.»

2.0.2

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione della disciplina di attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera)

1. Il presente articolo si applica al noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera, come definiti, rispettivamente, all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e all'articolo 54, comma 1, lettera n) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera si intende l'attività professionale svolta dal noleggiatore che consiste nel fornire, mediante la stipula di un contratto, il godimento dell'attrezzatura o del mezzo, al noleggiante, il quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro.

3. L'esercizio dell'attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

4. Le imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, sono dotate di almeno un responsabile adeguatamente formato per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi da fornire a noleggio, in conformità con quanto disposto dall'Accordo 22 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il datore di lavoro delle imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, è responsabile della manutenzione delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera di cui al comma 1,

fino al passaggio di detenzione delle attrezzature e dei mezzi, ovvero nei casi in cui il noleggio preveda anche la fornitura di operatori abilitati all'utilizzo degli stessi.

6. Le attività di manutenzione svolte dal datore di lavoro, di cui al comma precedente, sono eseguite in conformità con quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione dei fabbricanti e annotate nei relativi registri di controllo delle macchine e dei mezzi fino al perfezionamento del contratto di noleggio, e sono, altresì, svolte all'interno di un sistema di gestione con procedure formalizzate.

7. Qualora le attività di manutenzione, di cui al comma 5, siano soggette a certificazione rilasciata da parte di organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sono considerate interventi funzionali all'ottenimento della riduzione del premio assicurativo INAIL di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000.

2.0.3

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL))

1. È istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'Imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni in grado di arrecare un danno alle imprese sane, ai lavoratori e all'Erario, nonché per programmare e valutare anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il Cruscotto informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS, dall'Agenzia per le Entrate, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 5.

3. I soggetti individuati al comma precedente sono tenuti a trasmettere i dati, già presenti nei loro data base, necessari allo sviluppo del CIGAL sulla base di quanto disciplinato dal comma 5 del presente articolo.

4. Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica ed informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo nonché di quanto

disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle Imprese e del Made in Italy e dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto viene altresì individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto di cui al comma 1.

6. Le organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del CIGAL attraverso la periodica consultazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5 in ordine ai flussi informativi riguardanti:

- a) il quadro produttivo ed occupazionale nel settore della logistica;
- b) il quadro dei rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti;
- c) il quadro degli interventi delle istituzioni in materia di appalti;
- d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti delle istituzioni preposte;
- e) monitoraggio sull'andamento del CIGAL.

Nell'ambito del Tavolo tecnico di cui sopra, le organizzazioni di cui al punto che precede potranno coinvolgere ulteriori soggetti interessati.

7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari nonché rese pubbliche, ai fini statistici, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma sulla base dei quali vengono elaborate le informazioni.

8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni richiamate nei precedenti commi utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione."

2.0.4

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso)

1. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.

2. La piattaforma ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e

promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.

3. L'accesso alla piattaforma è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti."

2.0.5

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Semplificazione della disciplina di formazione degli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore)

1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti."

2.0.6

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Semplificazione in materia di partenariato pubblico privato per la realizzazione o gestione di opere pubbliche)

1. Negli interventi per la realizzazione e la gestione di infrastrutture anche sanitarie e ospedaliere, da realizzarsi o realizzate con contratti di partenariato pubblico privato disciplinati dalle norme di cui al Libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e remunerati tramite canone di disponibilità, al fine di ridurre l'impegno diretto della Pubblica Amministrazione ed al contempo di assicurare la sostenibilità economica ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'operazione di partenariato pubblico privato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure:

a) l'Imposta sui Redditi delle Società (IRES) e l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con un'equivalente riduzione del canone di disponibilità;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere

assolto mediante compensazione con il predetto canone di disponibilità."

2.0.7

[Pogliese](#), [Russo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione)

1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.»

2.0.8

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. All'articolo 4, comma 1, lett. a) della Legge 08 agosto 1985, n. 443, sostituire la parola: "18" con la seguente: "32", la parola: "9" con la seguente: "16" e la parola: "22" con la seguente: "40".»

2.0.9

[Romeo](#), [Spelgatti](#), [Bergesio](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.2-bis. (Semplificazione delle norme sull'uso della denominazione "artigianato").

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti, dai seguenti:

« Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a irrogare le sanzioni per le pubblicità di prodotti e servizi effettuata a livello nazionale in violazione delle disposizioni di cui ai citati commi».

2.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazioni in materia di fornitura dati a fini statistici)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, alla fine del secondo periodo sono inserite le seguenti parole: «, fino ad un numero massimo annuale di rilevazioni pari a

dodici per singola impresa.»».

2.0.11

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazioni in materia di fornitura dati a fini statistici)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le imprese non sono obbligate a partecipare alle rilevazioni qualora la rilevazione riguardi un'attività che viene da esse svolta come attività secondaria."».

2.0.12

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio)

1. All'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;

c) al comma 7, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,», e le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;

d) al comma 13-ter, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse;

e) al comma 13-quater, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse."

2.0.13

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 18 giugno 1931, n.

773.».

2.0.14

[Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

2.0.15

[Rosso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

2.0.16

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 773 del 1931».

2.0.17

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di

cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 773 del 1931.».

2.0.18

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole "dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), per le ipotesi ivi richiamate".

b) all'articolo 22:

1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi:

"Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.";

2) dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

"5-quater. 1 Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23";

c) all'articolo 23, comma 4-ter, le parole "In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024," sono soppresse.».

2.0.19

[De Priamo](#), [Mancini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 22, comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore."

Conseguentemente,

all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole "dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" con le seguenti: "dal decreto ministeriale 5 luglio 1975. Resta fermo quanto

previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), per le ipotesi ivi richiamate".

b) All'articolo 22, dopo il comma 5-*quater*, aggiungere il seguente:

"5-*quater*.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23".

2.0.20

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di parchi divertimento)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e-*sexies*), è aggiunta la seguente: "e-*septies*) *l'installazione di pensiline e tettoie fotovoltaiche nelle aree a parcheggio e sugli edifici presenti nei parchi divertimento.*";

b) all'articolo 3, comma 1, lett. e.5), dopo le parole "*meramente temporanee*" sono aggiunte le seguenti: "*o stagionali, limitatamente ai parchi divertimento.*".

2. All'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "*cambio di nominativo*" sono aggiunte le seguenti: "*, con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.*".

2.0.21

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modelli standardizzati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento)

1. Dopo l'articolo 2-*septies decies*, del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 2-*octies decies*. *(Modelli standardizzati per le micro imprese)*

1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.

2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.».

2.0.22

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-*bis*,»;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-*bis*. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni.»

2.0.23

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: "cave e torbiere" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto nel comma 14-*bis*,";

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-*bis*. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni."

2.0.24

[Tosato](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di imballaggi e unità di movimentazione)

1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 22 novembre 2005, n. 286, le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo».

2.0.25

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure in materia di riutilizzo della risorsa idrica)

All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al

Decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del presente decreto.

1-ter. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa."».

2.0.26

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in materia di riutilizzo della risorsa idrica)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del presente decreto.

1-ter. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa."».

2.0.27

[Paroli](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto)

1. La procedura di aggiornamento di cui all'articolo 8 del Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, di cui al Decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del medesimo Regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del Regolamento stesso, che restano pertanto escluse, sia in fase di rilascio che di rinnovo, dall'applicazione del medesimo Regolamento.»

2.0.28

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2. bis

(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

1. All'articolo 185 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "punto vendita" aggiungere le seguenti: ", nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori."

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), i distributori e i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro, non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato, nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-ter. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), il trasporto, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

3-quater. Con i decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 178 bis del presente decreto legislativo, possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione."»

2.0.29

[Rosso](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione per promuovere lo smaltimento dei fanghi da depurazione)

1. Al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 237-quater, al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti vengono utilizzati limitatamente allo stesso impianto dove vengono prodotti e in maniera tale che il loro utilizzo non provochi emissioni superiori a quelle consentite nella Parte V del presente Decreto;

b) all'allegato X alla Parte V - Disciplina dei combustibili -, Sezione 1, al comma 1, la lettera s) è sostituita con la seguente: "s) gas di sintesi, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto".».

2.0.30

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione in materia di strumenti di misurazione legale)

1. All'articolo 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il presente decreto non trova applicazione per gli strumenti di misura utilizzati dalle officine di autoriparazione o dalle stazioni di servizio di carburante per determinare il volume o la massa di oli e/o di ogni sostanza liquida impiegati nell'esercizio delle loro attività."».

2.0.31

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

1. All'art. 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli."

2.0.32

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.»

2.0.33

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

1. All'art. 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli."

2.0.34

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione per le imprese di autoriparazione)

1. All'art. 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio

di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.».

2.0.35

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.»

2.0.36

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.

2.0.37

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Uniformità per la formazione obbligatoria dei Responsabili Tecnici FER)

1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.»"

2.0.38

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in materia di Formazione Energie Rinnovabili - FER)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il Sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili - FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

2. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 1 e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti formatori.»

2.0.39

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in materia di Formazione Energie Rinnovabili - FER)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il Sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili - FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

2. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 1 e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti formatori.

2.0.40

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al precedente periodo, le imprese inviano una comunicazione alla Camera di commercio al fine regolarizzare la posizione.»"

2.0.41

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.».

2.0.42

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.".

2.0.43

[Rosso](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Al comma 1, dell'articolo 21, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il quarto periodo è inserito il seguente:

"Limitatamente alle società di cui all'articolo 4, comma 7, aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione da questi ultimi delle voci B10, B12 e B13."

2.0.44

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modulo standard nazionale per la rendicontazione delle spese nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. All'articolo 25, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto.»"

2.0.45

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)

1. Dopo l'articolo 27, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.

2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

- a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;
- b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;
- c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;
- d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.

4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.

5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi.»."

2.0.46

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro."

2.0.47

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro."

2.0.48

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.».

2.0.49

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Banca dati nazionale delle opere cinematografiche)

1. Dopo l'articolo 28, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis

(Banca dati nazionale delle opere cinematografiche)

1. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Regioni e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore audiovisivo, è istituita la banca dati nazionale delle opere cinematografiche, interoperabile con le piattaforme utilizzate dalle Regioni.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, vengono individuate le informazioni da inserire e trasmettere alla banca dati nazionale, nonché i tempi di realizzazione della stessa.»."

2.0.50

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis, è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole "ai commi 125 e 125-bis", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "al comma 125"

2.0.51

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis, è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti «al comma 125.»

2.0.52

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis, è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole "ai commi 125 e 125-bis", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "al comma 125".

2.0.53

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

1. All'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al comma 127, le parole: «10.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

2.0.54

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)

1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n.160 la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) le insegne, le targhe e simili di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede, o che sono collocati sui cantieri, ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;"».

2.0.55

[Rosso, Ternullo, Occhiuto, Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "e al 31 dicembre 2023", sono sostituite con le seguenti: ", al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024"».

2.0.56

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazioni in materia di DURC di congruità)

1. La verifica della congruità di cui all'articolo 1 del D.M 25 giugno 2021, n. 143 si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, qualora il costo del singolo appalto risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 150.000,00.».

2.0.57

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazione, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella B.I aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	Descrizione	Codici Ateco pertinenti all'attività
16-bis)	I d e a t o r e e	consulenza su <i>hardware, software</i> e	62.20.10

	creatore di architetture informatiche <i>hardware</i> e <i>software</i>	altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; - pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l' <i>hardware</i> dei computer, il <i>software</i> e le tecnologie della comunicazione	
16-ter)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	ideazione di campagne pubblicitarie: - creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione - creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera - ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi	73.11.01
16-quater)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	- servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16-quinquies)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: - pianificazione strategica e organizzativa - gestione del cambiamento (<i>change management</i>) - obiettivi e politiche di <i>marketing</i>	70.20.09
16-sexies)	<i>Dog sitter</i> , toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: - presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) - attività di <i>dog sitter</i> e <i>cat sitter</i>	96.99.11 96.99.12 96.99.13

	compagnia	- servizi di toelettatura per animali da compagnia - servizi di addestramento per animali da compagnia	
16-septies)	Maestro di sci	fornitura di corsi di sci	85.51.09
16-octies)	Maniscalco	- attività di maniscalchi: pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli	01.62.01
16-novies)	Stilista	<i>design</i> di moda (<i>fashion design</i>) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (<i>omissis.</i>)	74.11.20

b) alla tabella B.II aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	Descrizione	Codici Ateco pertinenti all'attività
45-bis)	Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	56.11.12
45-ter)	Caseari	- produzione di bevande a base di latte - produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno - produzione di latte o panna in forma solida - produzione di burro - produzione di yogurt - produzione di formaggio e cagliata - affinatura e stagionatura di formaggio - produzione di siero di latte	10.51.20

		<ul style="list-style-type: none"> - produzione di caseina - produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio - produzione di starter (fermenti lattici) - produzione di kefir di latte - produzione di lattosio e sciroppo di lattosio 	
45- <i>quater</i>)	Frantoi	<ul style="list-style-type: none"> - produzione di olio di oliva grezzo - produzione di olio di oliva raffinato - produzione di sanse vergini - produzione di linter di cotone, pannelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva 	10.41.10
4 5 <i>quinquies</i>)	Lavorazioni carni	<ul style="list-style-type: none"> - attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbattimento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio, di montone, di cammello, eccetera - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi - fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale) - lavorazione delle frattaglie 	10.11.00

45-sexies)	Pastifici	<ul style="list-style-type: none"> - produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena - produzione di cuscus (cous cous) - produzione di gnocchi 	10.73.0
45-septies)	Laboratorio per lo sviluppo fotografico	<p>trattamento di pellicole (intese come filmati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente - laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici) - negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche - montaggio di diapositive - copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse) - conversione di documenti in microfilm (microfilmatura) - digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su cloud - scansione di oggetti in 3D 	74.20.20

45-octies)	Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto	manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili	33.15.00
45-nonies)	Attività di riflessologia	attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici)	96.23.99

2.0.58

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2 -bis .

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sono apportate le seguenti modifiche:

a. alla tabella B.I aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	Descrizione	Codici Ateco pertinenti all'attività
bis)	16- Ideatore e creatore di architetture informatiche hardware e software	- consulenza su <i>hardware</i> , <i>software</i> e altre tecnologie dell'informazione; analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; - pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l' <i>hardware</i> dei computer, il <i>software</i> e le tecnologie della comunicazione	62.20.10
	16- Ideatore e	ideazione di campagne	73.11.01

ter)	creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	pubblicitarie: - creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione - creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera - ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi	
16- quater)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	- servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16- quinqües)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: . pianificazione strategica e organizzativa . gestione del cambiamento (<i>change management</i>) . obiettivi e politiche di <i>marketing</i>	70.20.09
16- sexies)	<i>Dog sitter</i> , toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: - presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) - attività di <i>dog sitter</i> e <i>cat sitter</i> Servizi di toelettatura per animali da compagnia Servizi di addestramento per animali da compagnia	96.99.11 96.99.12 96.99.13
16- septies)	Maestro di sci	corsi di sci	85.51.09
16- octies)	Maniscalco	- attività di maniscalchi: . pareggio e ferratura di cavalli e degli	01.62.01

		altri equini, ad esempio asini e muli	
16- <i>novies)</i>	Stilista	<i>design</i> di moda (<i>fashion design</i>) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (<i>omissis.</i>)	74.11.20

a. alla tabella B.II aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	Descrizione	Codici Ateco pertinenti all'attività
45- <i>bis)</i>	Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	56.11.12
45- <i>ter)</i>	Caseari	- produzione di bevande a base di latte - produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno - produzione di latte o panna in forma solida - produzione di burro - produzione di yogurt - produzione di formaggio e cagliata - affinatura e stagionatura di formaggio - produzione di siero di latte - produzione di caseina - produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio - produzione di starter (fermenti lattici) - produzione di kefir di latte - produzione di lattosio e sciroppo di lattosio	10.51.20
45- <i>quater)</i>	Frantoi	- produzione di olio di oliva grezzo - produzione di olio di oliva raffinato - produzione di sanse vergini - produzione di linter di cotone, pannelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva	10.41.10
45- <i>quinqües)</i>	Lavorazioni carni	- attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbattimento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio.	10.11.00

		<p>di montone, di cammello, eccetera</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi - fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale) - lavorazione delle frattaglie 	
45- <i>sexies</i>)	Pastifici	<ul style="list-style-type: none"> - produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena - produzione di cuscus (cous cous) - produzione di gnocchi 	10.73.0
45- <i>septies</i>)	Laboratorio per lo sviluppo fotografico	<ul style="list-style-type: none"> - trattamento di pellicole (intese come filmati): <ul style="list-style-type: none"> . sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente . laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici) . negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche . montaggio di diapositive . copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse) - conversione di documenti in microfilm (microfilmatura) - digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su cloud - scansione di oggetti in 3D 	74.20.20
45- <i>octies</i>)	Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto	<ul style="list-style-type: none"> manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili 	33.15.00
45- <i>nonies</i>)	Attività di riflessologia	<ul style="list-style-type: none"> attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici) 	96.23.99

2.0.59

[Garavaglia](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla disciplina sulle misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi di cui articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è inserito, in fine, il seguente periodo: «che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi».

Art. 3

3.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'aspirante guida intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il grado di aspirante guida, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per gli aspiranti guida nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25.»»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per esercitare l'attività su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, già abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 7.»;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, le parole: «, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica», sono soppresse.».

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Restano fermi, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, l'obbligo del possesso di un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da struttura pubblica competente e il completamento del percorso di tirocinio in qualità di aspirante guida alpina, secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale vigente. L'iscrizione all'albo è subordinata all'effettivo conseguimento di tali requisiti.

3.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Semplificazioni accompagnamento ospiti sugli sci)

1. All'articolo 18 della legge 8 marzo 1991, n. 81, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo:

"L'accompagnamento sugli sci non è considerato un accompagnamento retribuito se il servizio di accompagnamento sugli sci viene effettuato in modo gratuito dal titolare o un dipendente incaricato della struttura ricettiva in cui soggiornano gli ospiti."».

3.0.2

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 3-bis

(Disposizioni di semplificazione a favore delle strutture turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i), le parole «completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche.».

2. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";

b) le parole "e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "e, nel caso in cui i manti delle coperture sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale, che i materiali utilizzati hanno aspetto simile ai materiali della tradizione locale".

3. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59:

a) la lettera b) è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".

«Art. 3-ter

(Disposizioni di semplificazione per il turismo all'aria aperta)

1. Alla lettera A. 27. dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: "allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate nonché roulotte, campers, caravan, case mobili e simili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi anche in via continuativa per una durata non superiore a 60 mesi all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate sotto il profilo paesaggistico, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio facilmente rimovibili alle reti tecnologiche e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi, l'installazione delle citate cose mobili e simili è oggetto di mera comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente;".

2. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma

1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

3. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'allegato A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 2. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.».

Art. 4

4.0.1

[Rosso](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Semplificazione della disciplina servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati)

1. I servizi di trasporto pubblico non programmato di linea, da svolgersi in ambito regionale o locale, per i quali non è prevista alcuna compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato. Tali servizi non sono assoggettabili a un regime di contratto di servizio e a procedure di affidamento tramite procedura di gara.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo che non determina diritti di esclusiva, rilasciato dall'amministrazione, regionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia.

3. Il titolo abilitativo di cui al comma precedente è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di trasporto persone, nonché al rispetto di quelli eventualmente stabiliti dalla normativa regionale.

4. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) i servizi di linea prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento ora citato;

b) tutti gli altri servizi di trasporto di linea non programmati, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, in quanto non di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 2, lettera A) del medesimo Regolamento.

5. In caso di presentazione di più domande relative ad una linea avente lo stesso percorso o le stesse fermate, l'amministrazione competente procede al rilascio delle autorizzazioni nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e fino al limite di capacità della linea, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

4.0.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Semplificazioni settore della vendita di generi di monopolio)

1. All'articolo 54, del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio né a inviare agli Uffici dei Monopoli il prospetto riepilogativo semestrale."

2. All'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione." ».

4.0.3

[Valente, Meloni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-bis

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo."

4.0.4

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1 bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo."»

4.0.5

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera,

anche dietro contestuale corrispettivo."»

4.0.6

[Trevisi](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

1. *Dopo l'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:*

«Art. 84-bis

(Locazione occasionale senza conducente)

1. Al fine di incentivare il turismo all'aria aperta in Italia e ottimizzare l'utilizzo di veicoli ricreazionali, il proprietario persona fisica di autocaravan di cui agli articoli 56, comma 2, lett. e) e 54, comma 1, lett. m), iscritti nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di locazione senza conducente per un massimo di due unità. Tale forma di locazione non costituisce uso commerciale delle unità, a condizione che la durata della locazione non superi il termine di 126 giorni per ogni unità.

2. La locazione delle unità è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente.

3. Il contratto di locazione deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, digitale o cartacea.

4. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 2, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».

4.0.7

[Murelli](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo di autocarri N1 per uso privato)

1. Agli autocarri N1 con codice di carrozzeria K0 o K9 aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, adibiti ad uso proprio, è consentito il trasporto privato di cose e persone nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992.»

4.0.8

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di stabilimenti termali)

1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.

2. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. *In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.*».

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente: «2. *Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.*».

4. Al comma 2-*septies*, primo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «*fino al 31 dicembre 2024*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2025*»;

b) le parole «*purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,*» sono soppresse.».

4.0.9

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Semplificazioni in materia di licenza fiscale)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 2, dopo le parole: "esercizi di vendita" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,".».

4.0.10

[Valente, Meloni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) è soppressa;
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222."

4.0.11

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

- la lettera b) è soppressa;

- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222."»

4.0.12

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

- la lettera b) è soppressa;

- è aggiunto il seguente periodo:

"Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222."»

4.0.13

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 64 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la parola: "b)," è soppressa;
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui all'allegato Tabella A, punto 4 "STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI", n. 75, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222."».

4.0.14

[De Carlo, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Semplificazioni in materia di eno-oleoturismo)

1. All'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dopo le parole: «coltivazione della vite» aggiungere le seguenti: «l'ospitalità,».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022.»

4.0.15

[Valente, Meloni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "che attestino che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" , sono sostituite dalle seguenti : "che attestino che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."

4.0.16

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "che attestino che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attestino che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."»

4.0.17

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

le parole "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale"

sono sostituite dalle seguenti

"che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."»

4.0.18

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale", sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."».

4.0.19

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

3-*bis*.1 Per il rilascio del codice provvisorio di cui al comma 3-*bis*. sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o del titolo abilitativo per l'attività edilizia.

3-*bis*.2 In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145"».

4.0.20

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

3-bis.1 Per il rilascio del codice provvisorio di cui al comma 3-bis. sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3-bis.2 In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145"».

4.0.21

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. All'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145"».

4.0.22

[Valente](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "

3-bis. 1.Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

2.Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata

del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3. In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145."

4.0.23

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.»

4.0.24

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.»

4.0.25

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Semplificazioni in materia di pubblicità di strutture turistico ricettive in attesa di assegnazione del CIN)

1. All'articolo 13-ter. del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I titolari di strutture turistico ricettive non sono tenuti ad indicare il CIN in ogni annuncio ovunque

pubblicato e comunicato, nei sei mesi antecedenti la segnalazione certificata dell'agibilità per le nuove strutture ricettive in fase di costruzione e nel tempo intercorrente tra segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o richiesta di autorizzazione di esercizio e l'ottenimento della stessa da parte dell'autorità competente per territorio.»».

4.0.26

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Al Titolo I, dopo il Capo II, inserire il seguente:

«Capo II-bis

Misure di semplificazione in materia di pesca e agricoltura

«Art. 4-bis

(Imprese forestali e DURC di congruità)

1. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito Albo Regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto ad indicare specifiche modalità di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di attività forestali effettuate dalle imprese di cui al comma precedente.

«Art. 4-ter

(Semplificazioni in materia di raccolta del prodotto agricolo)

1. Per le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché per le cooperative di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984 n. 240 che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci è attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

«Art. 4-quater

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

1. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

2. La tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

3. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto

amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore allorquando il passaggio avviene tra i soci della costituenda cooperativa e la medesima, oppure nei casi in cui il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa durante il periodo di efficacia della licenza.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzan, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini, assicurando la completa digitalizzazione di tutte le connesse procedure amministrative nell'ottica del massimo snellimento e semplificazione procedimentali.

«Art. 4-quinquies

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore della pesca)

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita è da intendersi come non dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.

2. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'art. 172 bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.

3. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'art. 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante nel caso di imbarcazioni da pesca".

4. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

5. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi quelli della piccola pesca marittima, delle acque interne e lagunari, che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta delle vongole nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei due anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.».

Art. 5

5.1

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

do il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle cooperative ed alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n° 154".

1-ter. L'art. 19, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n° 202, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n° 15, è soppresso".

5.2

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", aggiungere le seguenti: "nonché alle cooperative ed alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n° 154";

conseguentemente, sopprimere il comma 1-*quater*, dell'art. 19, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n° 202, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n° 15.»

5.3

[Mancini, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 172-*bis* del codice della navigazione si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione dell'imbarco e sbarco è rilasciata dalla competente autorità della navigazione interna, su istanza dell'armatore."

5.4

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis . Il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un decreto con cui definisce la persona imbarcata e la persona imbarcabile, di cui al Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, come ogni individuo che possa essere fisicamente e legalmente accolto su un mezzo di trasporto marittimo, in conformità con le normative vigenti e le condizioni di sicurezza del viaggio e in modo da non recare intralcio al normale svolgimento delle attività di bordo durante la navigazione.».

5.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana un Decreto per adottare un piano di digitalizzazione dell'anagrafe dei marittimi e delle procedure amministrative relative alle ispezioni, alle visite sanitarie e alle attività di bordo

5.6

[Amidei, Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis . Al fine di conseguire un più efficace raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, all'art 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla Legge 21 Febbraio 1991, n. 54, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati;"».

5.0.1

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Composizione dell'equipaggio delle navi da pesca)

1. All'articolo 318 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima può essere composto da marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, che siano in possesso di documenti che attestino l'abilitazione all'esercizio della navigazione, da intendersi marittimi ai fini dell'articolo 27, comma 1, lett. h) e comma 1-*septies* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»»

5.0.2

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al regolamento di esecuzione del codice della navigazione in materia di pesca)

1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, tenendo conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 254-*bis*, secondo comma, punto 2, la lettera a) è soppressa;
- b) all'articolo 257, secondo comma, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.»».

5.0.3

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente "4-*bis*. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.

5.0.4

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente «4-*quater*. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni».

5.0.5

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di porti turistici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578, dopo le parole «*compresi i crocieristi*» sono inserite le seguenti: «, *nonché le strutture destinate alla nautica da diporto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, anche se affidate in concessione a privati e anche se realizzate al di fuori dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale*».

b) al comma 581, le parole «*Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578*» sono soppresse.».

Art. 6

6.1

[Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al primo e secondo periodo del primo comma l'annotazione e la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato elettronico mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata."

6.0.1

[Potenti](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3-*bis*, dopo le parole: "sempre in ambito portuale" sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo."

b) Al comma 3-*ter*, dopo le parole "a carico del bilancio dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "Agli oneri conseguenti l'incentivazione al pensionamento dei lavoratori contribuiranno, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell'incentivo."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

6.0.2

[Potenti](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

" 15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o della agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. L'Autorità di sistema portuale, al fine di mantenere la piena efficienza ed operatività dell'impresa o dell'agenzia, può utilizzare fino ad un ulteriore 10 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate per finanziare l'incentivo all'esodo del personale che nei due anni antecedenti alla entrata in vigore della presente norma sia risultato per un periodo, anche discontinuo, non inferiore a complessivi 350 giorni naturali inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. L'incentivo all'esodo per singolo lavoratore, riconoscibile per gli anni 2023, 2024 e 2025, sarà quantificato in misura non superiore al 120 per cento dell'importo pari a 36 mensilità retributive lorde calcolate sulla base della retribuzione lorda media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 7

7.1

[Fallucchi](#), [De Priamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 318, terzo comma, del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al divieto di cui al presente comma può derogarsi nei casi previsti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per il rilascio, da parte delle autorità marittime periferiche delegate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorizzazione all'imbarco di cittadini extracomunitari in possesso della qualifica di comandante».

Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Disposizioni in materia di personale di bordo per le navi adibite alla pesca marittima e»

7.0.1

[Mancini](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(*Navigazione promiscua con navi della navigazione interna*)

1. All'articolo 24 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le navi addette alla navigazione interna munite della annotazione supplementare sul

certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio rispettivamente dell'annotazione supplementare sul certificato di navigabilità e del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna».

7.0.2

[Nocco](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure di semplificazione e riordino delle categorie della gente di mare)

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, primo comma, all'alinea, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo il numero 3, aggiungere il seguente: «3 bis. apprendisti e tirocinanti addetti alla pesca costiera»

b) all'articolo 119, dopo il sesto comma, inserire il seguente: "6-bis. I requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare degli apprendisti e dei tirocinanti addetti alla pesca costiera sono stabiliti dal regolamento"

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo VI, capo III, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, disciplinando la categoria di gente di mare con la qualifica di apprendista e di tirocinante addetto alla pesca costiera.

7.0.3

[Potenti](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. . Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti nonché in ausilio alle determinazioni di cui all'articolo 62 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso la fornitura degli orari necessari agli aggiornamenti degli stati soste nel sistema PMIS Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi è soggetto alla vigilanza e alla disciplina dall'autorità marittima e concorre all'innalzamento del gradiente e della percezione di sicurezza del porto nonché alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196."»

7.0.4

[Potenti](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di targhe di prova)

1. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestati da idonea documentazione, e di apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al primo periodo consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo."

Art. 8

8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2 bis) Nell'ambito della revisione della disciplina sanitaria a bordo delle navi mercantili, è assicurato il potenziamento della telemedicina e del ruolo del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella definizione degli standard minimi e dei protocolli operativi

8.0.1

[Potenti](#), [Tosato](#), [Minasi](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

1. Al codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

«Art. 116-bis.

(Consulente Chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti: possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica; iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale; compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da

- un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
 6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di "*consulente chimico di porto*" nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.
 7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
 8. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

8.0.2

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Semplificazione in materia di attività esercitate nei porti)

1. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.»

8.0.3

[Mancini, Spinelli](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo della mobilità sostenibile e di decongestionare il trasporto su gomma con conseguente beneficio per la tutela della salute e dell'ambiente, al n. 3 della Tabella A di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole ", limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci," sono soppresse. Al minor gettito derivante dal presente comma, valutato in due milioni annui a partire dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

8.0.4

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Trasporto marittimo di rifiuti)

1. All'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 in materia di rifiuti prodotti dalle navi, i rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali, compresi quelli prodotti da piattaforme offshore, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, sono assimilati alle merci e i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose."».

Art. 9

9.1

[Spinelli, De Priamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 5, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,»».

9.2

[Ternullo, Occhiuto, Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 5, dopo le parole «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».

9.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 5, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,»».

9.4

[Bergesio, Spelgatti, Tosato](#)

All'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375

9.5

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375»

9.6

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.»

9.7

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».

9.8

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

All'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. "L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".

9.9

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la

categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»

9.10

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

All'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-*bis*, è inserito il seguente:

13-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2025.

9.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-*bis*, è aggiunto il seguente: «13-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2025.»

9.12

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 343-354 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»

9.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico."

9.0.2

[Romeo](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso)

1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie,

dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di una tantum, contributi a favore di realtà umane e sociali che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte. Le Società possono inoltre svolgere attività marginali e sussidiarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 1.».

9.0.3

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole ", per la sicurezza sul lavoro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".».

9.0.4

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ottimizzazione dell'attività statistica pubblica e riduzione del carico burocratico sulle imprese)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1 la mancata fornitura dei dati richiesti da parte dei soggetti privati che, nel corso dei tre anni che precedono la rilevazione, hanno fornito tutti i dati per una delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale."

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di cui al comma 1-bis."».

9.0.5

[Pucciarelli](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di domanda per l'accredito di contributi figurativi)

1. Relativamente agli anni dal 2020 al 2023, i termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 settembre 2025."

9.0.6

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di contribuzione previdenziale)

1. All'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « lavoratori autonomi già pensionati» si interpretano nel senso che i beneficiari della disposizione in parola sono i lavoratori autonomi già pensionati con età superiore a sessantacinque anni, senza alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento."

9.0.7

[Mancini](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27 quater, comma 6, sostituire la parola «novanta» con la seguente: «trenta».

b) all'articolo 27, comma 1 quater, dopo le parole «contratto collettivo di lavoro di categoria.», aggiungere il seguente periodo: «Per i datori lavoro che non hanno sottoscritto il protocollo di cui al periodo precedente, lo sportello unico per l'immigrazione, in presenza dei relativi presupposti, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, in assenza di essi, comunica al richiedente il rigetto dello stesso».

9.0.8

[Pellegrino](#), [Rastrelli](#), [Lisei](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, si interpretano nel senso di considerare non incompatibile l'attività prestata presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, dal medico che abbia un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, qualora lo stesso medico nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali.».

9.0.9

[Murelli](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, si interpretano nel senso di considerare non incompatibile l'attività prestata presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, dal medico che abbia un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, qualora lo stesso medico nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali.».

9.0.10

[Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, l'autorità politica e gli organizzatori delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008.".

9.0.11

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 13-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oltre che per le imprese operanti in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del presente decreto e, comunque, per tutti i lavoratori la cui permanenza in azienda non superi le cinquanta giornate lavorative nell'arco dell'anno solare di riferimento. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto della necessità di evitare la ripetizione di percorsi formativi, informativi e di addestramento di analogo contenuto da parte di diversi datori di lavoro e di evitare la ripetizione, per rischi sanitari analoghi, della visita medica di idoneità.»;

b) all'articolo 29, al comma 2, sono, aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei lavoratori." e dopo il comma 6-quater è inserito il seguente: "6-quinquies. L'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di buone prassi e strumenti di valutazione dei rischi, anche semplificati, purché validati da soggetti pubblici, viene considerato dagli organi di vigilanza ai fini della programmazione delle proprie attività. La prova di tale utilizzo può essere fornita dal datore di lavoro anche tramite attestazione da parte delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, contributi e finanziamenti a carico della finanza pubblica.".

9.0.12

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3, comma 13-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oltre che per le imprese operanti in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del presente decreto e, comunque, per tutti i lavoratori la cui permanenza in azienda non superi le cinquanta giornate lavorative nell'arco dell'anno solare di riferimento. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto della necessità di evitare la ripetizione di percorsi formativi, informativi e di addestramento di analogo contenuto da parte di diversi datori di lavoro e di evitare la ripetizione, per rischi sanitari analoghi, della visita medica di idoneità.»».

9.0.13

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3, comma 13-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oltre che per le imprese operanti in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del presente decreto e, comunque, per tutti i lavoratori la cui permanenza in azienda non superi le cinquanta giornate lavorative nell'arco dell'anno solare di riferimento. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto della necessità di evitare la ripetizione di percorsi formativi, informativi e di addestramento di analogo contenuto da parte di diversi datori di lavoro e di evitare la ripetizione, per rischi sanitari analoghi, della visita medica di idoneità.»».

9.0.14

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei lavoratori.»».

9.0.15

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei lavoratori.»».

9.0.16

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di adozione volontaria di buone prassi o strumenti di valutazione dei rischi validati)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente: «6-*quinquies*. L'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di buone prassi e strumenti di valutazione dei rischi, anche semplificati, purché validati da soggetti pubblici, viene considerato dagli organi di vigilanza ai fini della programmazione delle proprie attività. La prova di tale utilizzo può essere fornita dal datore di lavoro anche tramite attestazione da parte delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, contributi e finanziamenti a carico della finanza pubblica.»».

9.0.17

[De Priamo, Mancini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", inserire le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, sostituire le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" con le seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,";

9.0.18

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, **alinea**, dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", sono aggiunte le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,".».

9.0.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", sono aggiunte le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,".

9.0.20

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", sono aggiunte le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,"».

9.0.21

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-bis, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, prima delle parole "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole "nei casi e per la durata previsti" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto".».

Conseguentemente, il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

9.0.22

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti: "diciotto mesi";

b) all'articolo 25, comma 3, sopprimere la parola "trentesimo".».

9.0.23

[Mancini](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunicazione del dipendente in CIG all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, aggiungere

il seguente:

«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione della quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2.».

9.0.24

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2."».

9.0.25

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2."».

9.0.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2."

9.0.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9 - bis

(Qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti)

All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno, 1° settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica, le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente."

9.0.28

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di periodo di prova)

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, le parole "disposizioni più favorevoli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse disposizioni".».

9.0.29

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il biennio 2023-2024» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per il 2025 e 900.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

9.0.30

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'Allegato I.14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: «e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sono inserite le seguenti: «e da cinque rappresentanti del Ministero della cultura per le opere di restauro,»."

Art. 10

10.0.1

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

"Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore"

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le

associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto avente data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo»

10.0.2

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessi decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.»

10.0.3

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore

dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.»

10.0.4

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».

10.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Trasformazione, fusione e scissione di enti del Terzo Settore)

1. In deroga agli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del Terzo Settore dalle quali derivino soggetti che assumano la qualifica di impresa sociale devono garantire la continuità delle attività di interesse generale e la destinazione vincolata del patrimonio.

2. Tali atti devono essere effettuati in conformità a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
3. L'efficacia degli atti è subordinata ad autorizzazione ministeriale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente. Avverso il diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

10.0.6

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di semplificazione in materia di redazione dei bilanci societari)

1. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, primo periodo, sostituire la parola "deve" con le seguenti: "è ordinariamente" e, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Tenuto conto della rilevanza dei valori, il bilancio può essere redatto in migliaia o in milioni di euro e, in questi casi, la nota integrativa può essere redatta in milioni di euro. Il bilancio può essere redatto utilizzando una valuta di presentazione diversa dall'euro, ove coincidente con la valuta funzionale della società.";

b) dopo il sesto comma, inserire il seguente: "Ai fini dell'applicazione del sesto comma, per le definizioni di «valuta di presentazione» e «valuta funzionale» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea."».

10.0.7

[Balboni](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 2.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di tali spettacoli, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli spettacoli o agli intrattenimenti svolti, indipendentemente dal numero o dalla frequenza, nei locali o nei luoghi soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferma comunque la necessità del rilascio delle licenze stesse ai fini dell'idoneità dei locali.»

10.0.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis *(Rappresentatività e semplificazione nella gestione dei diritti d'autore)*

1. È istituito un tavolo permanente presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione annuale di tariffe base unitarie per l'utilizzo della musica d'ambiente, da ripartire tra gli

organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente sulla base dei dati di messa in onda o, in mancanza, delle quote di rappresentatività accertate dall'Autorità.

10.0.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis (Livello Essenziale delle Prestazioni nella Conferenza di Servizi)

1. I procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione di grandi strutture commerciali, che prevedono Conferenza dei Servizi, sono qualificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Le Regioni non possono introdurre aggravii procedurali rispetto a quelli definiti a livello statale.

10.0.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Durata autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita)

1. Le autorizzazioni commerciali per l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita hanno validità di tre e cinque anni rispettivamente, prorogabili in caso di comprovata necessità.
2. La sospensione dell'attività è consentita per un periodo massimo di tre anni.
3. In caso di strutture inserite in piani attuativi, la validità dell'autorizzazione commerciale coincide con quella della convenzione urbanistica.

10.0.11

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee emesse dai POS)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, non sussiste l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, le ricevute non aventi valore fiscale, generate da un terminale abilitato ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata a seguito di una transazione commerciale.».

10.0.12

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee emesse dai POS)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, non sussiste l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, le ricevute non aventi valore fiscale, generate da un terminale abilitato ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata a seguito di una transazione commerciale.».

10.0.13

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee emesse dai POS)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, non sussiste l'obbligo di

conservare, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, le ricevute non aventi valore fiscale, generate da un terminale abilitato ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata a seguito di una transazione commerciale.».

10.0.14

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 10-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti di contributi)

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.15

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contributo al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di piccola impresa e microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non sono tenute al pagamento del contributo di cui all'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.».

10.0.16

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contributo al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di piccola impresa e microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non sono tenute al pagamento del contributo di cui all'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.».

10.0.17

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Vendita del pane confezionato)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse;

b) dopo le parole "per informare il consumatore sulla natura del prodotto" sono inserite infine le seguenti:", anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari".

2. Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 le parole "e in imballaggi confezionati" sono soppresse.»

10.0.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Vendita del pane decongelato e dorato nel punto vendita)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse.

10.0.19

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 17-ter è abrogato;
 - b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.».

10.0.20

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 17-ter è abrogato;
 - b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.».

10.0.21

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 17-ter è abrogato;
 - b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.».

10.0.22

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

1. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma sopprimere le parole "ai raggruppamenti interni dei partiti politici"
 - b) al terzo comma, dopo le parole «ai soggetti indicati», sopprimere le seguenti: «nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e».

10.0.23

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

1. All'articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esclusi gli immobili danneggiati dal sisma e ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

10.0.24

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni in materia di trasporto animali)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in materia in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi."».

10.0.25

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione.»

b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle Regioni o dagli Enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-bis, della presente legge.»

10.0.26

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione.»

b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle Regioni o dagli Enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-bis, della presente legge.»

10.0.27

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Modifica in tema di esenzione da imposta di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

10.0.28

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Modifica al limite di potenza per gli impianti fotovoltaici esentati dagli obblighi fiscali di cui all'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «non superiore a 20 kW», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50 kW».

10.0.29

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Riduzione della sanzione per il mancato riscontro delle dichiarazioni da parte del cedente o prestatore)

1. All'art. 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. È punito con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che

effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.»».

10.0.30

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Riduzione della sanzione per il mancato riscontro delle dichiarazioni da parte del cedente o prestatore)

1. All'art. 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. È punito con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.»».

10.0.31

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Riduzione della sanzione per il mancato riscontro delle dichiarazioni da parte del cedente o prestatore)

1. All'art. 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. È punito con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.»».

10.0.32

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Ripresentazione delle dichiarazioni dei redditi trasmesse telematicamente e scartate)

1. All'art. 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 10 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.»».

10.0.33

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate)

1. All'art. 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 10 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.»».

10.0.34

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate)

1. All'art. 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 10 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.»».

10.0.35

[Misiani](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448."

10.0.36

[Nocco](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:"3-*bis*. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta

in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: " nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri".»

10.0.37

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazione nella vendita dei giornali)

1. All'art. 2 comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»

10.0.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis (Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

10.0.39

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

"Conferimento in campo"

1. Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984 n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

10.0.40

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Conferimento in campo)

1. Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984 n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

10.0.41

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Conferimento in campo)

1. Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984 n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

10.0.42

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Conferimento in campo)

1. Le cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10.0.43

[Gelmetti](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

1. All'articolo 30, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: "5.000 metri quadri", inserire, in fine, le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente la destinazione urbanistica dell'area interessata.".

10.0.44

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazione dell'istanza di pubblicizzazione da parte degli Enti Locali e armonizzazione dell'art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

1. Per tutti i procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Ente Locale è tenuto a verificare l'avvenuta pubblicazione dell'istanza e laddove quest'ultima fosse stata omessa a provvedervi entro quindici giorni. Per tutte le autorizzazioni rilasciate o conseguite anche per silenzio assenso nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Locale è tenuto a verificare l'avvenuta pubblicazione dell'istanza nel corso dei relativi

procedimenti e laddove quest'ultima fosse stata omessa a procedere alla convalida dell'autorizzazione previa pubblicazione dell'istanza.

2. Al comma 5, dell'articolo 44, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "a pubblicizzare l'istanza" inserire le seguenti: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della stessa, nella sezione Albo Pretorio e/o Amministrazione Trasparente del portale web dell'Ente";

b) dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: "La conferenza dei servizi, in fase di apertura, prende atto dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza, che viene allegata alla documentazione di rilascio del procedimento. È in ogni caso esclusa la possibilità per l'Ente Locale di annullare d'ufficio i provvedimenti di autorizzazione rilasciati o conseguiti per silenzio assenso a causa dell'omessa pubblicazione dell'istanza. In caso di annullamento giurisdizionale dell'autorizzazione unica per omessa pubblicazione dell'istanza, si applica il procedimento semplificato di cui all'art. 21-*decies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ottenere la riemissione del provvedimento."»

10.0.45

[Spinelli, Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Diritto di prelazione legale anche in caso di nuova locazione dei beni immobili destinati all'installazione e all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica)

1. All'articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

a) dopo le parole "dei beni immobili," sono aggiunte le seguenti "pubblici o privati";

b) le parole "si applicano gli articoli 38 e 39" sono sostituite dalle seguenti "si applicano gli articoli 38, 39 e 40".

10.0.46

[Marti, Pirovano, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 98-*vicies sexies* del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 259 del 2003 e s.m.i., comma 3, alle parole "I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione" sono premesse le seguenti: "Tutti gli apparati abilitati alla connessione internet e/o dotati di dispositivi hardware atti alla riproduzione di contenuti sonori, installati a bordo di veicoli nuovi della categoria M ed N, nonché di quadricicli nuovi delle categorie L6e e L7e e messi a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, devono essere idonei anche alla ricezione della radiodiffusione sonora per consentire all'utente di ricevere e di riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica e digitale terrestre DAB+. I fabbricanti, gli assemblatori, gli sviluppatori e gli importatori, quando immettono sul mercato detti apparecchi, fanno in modo che questi includano una funzionalità tale da consentire all'utente di modificare liberamente e facilmente, in qualsiasi momento, la loro configurazione e garantiscono, altresì, il proseguimento della corretta ricezione della radio digitale anche quando effettuano aggiornamenti firmware e software.»

10.0.47

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Vendite promozionali e sottocosto)

1. All'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 eliminare l'inciso "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"

2. All'art. 15, comma 6, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola "disciplinano" inserire "in modo unitario su tutto il territorio nazionale"

3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 è abrogato.»

10.0.48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Vendite promozionali e saldi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "disciplinano" sono inserite le seguenti: "in modo unitario su tutto il territorio nazionale".

3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.

10.0.49

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10."».

10.0.50

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Abrogazione obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

10.0.51

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Abrogazione obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

10.0.52

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Abrogazione obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

10.0.53

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interpretazione autentica in materia di impianti fotovoltaici)

1. L'art. 3, comma 1, lettera c), n. c1) del D.M. 5 maggio 2011, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione dell'art. 25, comma 10, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si interpreta nel senso che ai fini della individuazione della data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico rileva esclusivamente il suo collegamento fisico in parallelo alla rete elettrica, a prescindere sia dalla sua effettiva entrata in funzione, sia dalla materiale produzione di energia elettrica. Eventuali difetti tecnici dell'impianto, di funzionamento, di progettazione o di compatibilità tra le componenti, che impediscono la produzione di energia elettrica non si riverberano sulla data di entrata in esercizio dell'impianto.».

10.0.54

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

(Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 150.000 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 150.000 euro"».

10.0.55

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

(Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)

1. All'articolo 86, comma 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse.».

10.0.56

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della

qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»

10.0.57

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.»

10.0.58

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.»

10.0.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Compatibilità tra status di "startup innovativa" e di "impresa sociale")

1. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisizione della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

10.0.60

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni in materia di impresa sociale)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.»

10.0.61

[De Carlo](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Promozione dell'acquisto di mobili di legno made in italy)

1. Al fine di coniugare efficienza edilizia e decarbonizzazione, di rafforzare il contrasto al dissesto idrogeologico attraverso la corretta gestione dei boschi e di incentivare l'uso del legno di provenienza nazionale ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di mobili in legno provenienti da filiera *made in italy* finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e la fruizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.62

[De Carlo](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni per la promozione dell'uso di materiali di legno made in italy)

1. Al fine di coniugare efficienza edilizia e decarbonizzazione, di rafforzare il contrasto al dissesto idrogeologico attraverso la corretta gestione dei boschi e di incentivare l'uso del legno di provenienza nazionale, per gli anni 2026 e 2027 ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. è riconosciuto un contributo pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di materiali in legno provenienti da filiera *made in Italy* fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e la fruizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

10.0.63

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 10-bis.

(Misure di semplificazione a favore delle imprese agricole che producono legno)

1. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

10.0.64

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, alla lettera a), dopo le parole: "intemperie stagionali", sono aggiunte, le seguenti: "indipendentemente dalla loro prevedibilità da parte della imprese o dei lavoratori"».

10.0.65

[Spinelli, Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Destinazione delle risorse annuali non completamente utilizzate del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le richieste annuali non soddisfatte, in quanto di ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, trovano copertura a valere sulle risorse assegnate nelle annualità precedenti e non completamente utilizzate.».

10.0.66

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni in materia di distribuzione dei carburanti)

1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, articolo 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo "articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1" inserire "nonché in alternativa"; dopo "anche in modalità self service" inserire "o di GPL"; eliminare l'ultimo capoverso

b) al comma 3 ultimo capoverso, dopo "infrastrutture di ricarica elettrica nonché" inserire "in alternativa; dopo "GNC o GNL" inserire "ovvero GPL"

c) al comma 4, dopo "nonché di distribuzione di GNC o GNL" inserire "ovvero di GPL"

d) al comma 6 eliminare da "e si applicano" fino alla fine

e) al comma 12 dopo "GNC o GNL" inserire "o GPL"»

10.0.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis (Distribuzione dei carburanti e ricarica elettrica)

1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, articolo 18, sono apportate modifiche per consentire, in alternativa alla dotazione di GNC o GNL, l'adozione del GPL nei nuovi impianti o in quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione.

10.0.68

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32, comma 1, le parole: «*sette persone fisiche*» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque persone fisiche*»;
- b) all'articolo 35, comma 1, le parole: «*sette persone fisiche*» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque persone fisiche*»;
- c) all'articolo 61, comma 2, lettera b), le parole: «*ogni milione di abitanti*» sono sostituite dalle seguenti: «*ogni 800.000 abitanti*».

10.0.69

[Pucciarelli](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Modifica al codice del Terzo settore, in materia di lavoro presso le associazioni di supporto educativo per ragazzi con disabilità)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Associazioni di supporto educativo per ragazzi con disabilità)

1. Le associazioni che svolgono attività di supporto educativo per ragazzi con disabilità, senza scopo di lucro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), possono avvalersi, per le medesime attività di supporto educativo, di personale operante con contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) il collaboratore svolga attività collegiale e continuativa con tutti i ragazzi che frequentano l'Associazione;
- b) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le ventiquattro ore settimanali.

2. I lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine, essi sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme

obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.

4. Per i lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento. Per i lavoratori di cui al presente comma si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS, sulla base del relativo rapporto di lavoro.

5. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 3 e 4, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.

6. Per i lavoratori di cui al comma 1, i compensi derivanti dalla collaborazione alle attività di supporto educativo svolta presso le associazioni che svolgono attività di supporto educativo per ragazzi con disabilità, di cui al comma 1, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

10.0.70

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)

1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n.124 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ARERA, sentito Acquirente Unico, definisce le modalità operative per la gestione dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei soci serviti dalle cooperative indicate all'interno del Sistema Informativo Integrato (SII)".».

10.0.71

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

"Cooperative forestali"

1.All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sopprimere il secondo periodo»

10.0.72

[Occhiuto, Ternullo, Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, il secondo periodo è soppresso.»

10.0.73

[Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, il secondo periodo è soppresso.»

10.0.74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il secondo periodo è soppresso.

10.0.75

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, il secondo periodo è soppresso.».

10.0.76

[Nocco](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 78, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1-*quater*, le parole «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023 e 2024» e le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) Dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quater*.1 Al fine di agevolare l'attivazione delle misure previste nei progetti presentati, fino al 31 dicembre 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste procede alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed esegue gli adempimenti di cui al comma 1-*quinquies*, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del contributo. La presenza di irregolarità relative agli adempimenti di cui al primo periodo, riscontrata al momento dell'erogazione del contributo, determina la risoluzione del contratto di filiera o di distretto.».

10.0.77

[Rosa](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di semplificazione per l'apertura di attività artigianali e di attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-*bis* inserire i seguenti:

«2-ter. Al fine di semplificare l'apertura di attività di piccolo commercio e di favorire la rigenerazione urbana, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, in deroga alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per i quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

2-quater. Il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti».

10.0.78

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure per lo sviluppo delle configurazioni dei sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) per autoconsumatori individuali di energia rinnovabile a distanza l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la medesima zona di mercato".

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è rivisto il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1.

3. Entro quarantacinque giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2 e per i medesimi fini, con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è rivisto il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, di cui all'Allegato A alla delibera 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/eel come integrata e modificata dalla delibera 30 gennaio 2024, n. 15/2024/R/eel.».

10.0.79

[Ternullo, Occhiuto, Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 10-bis

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei liberi professionisti)

1. All'articolo 1, comma 933, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «albi professionali» sono aggiunte le seguenti: «e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

«Art. 10-ter

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

(Variazione semplificata dei settori merceologici e attività temporanea nell'ambito degli esercizi commerciali)

1. Le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita - siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria - hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20%, per il passaggio dal settore alimentare al settore non alimentare, ovvero inferiore al 5%, per il passaggio dal settore non alimentare al settore alimentare.

2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione - ovvero alla relativa Provincia Autonoma - recante indicazione: della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.

3. La trasformazione di superficie di vendita non alimentare in superficie di vendita alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata con le medesime modalità di cui al comma 2, fatto salvo per quanto specificato al comma 4.

4. Qualora le attività commerciali di cui al comma 1 siano autorizzate per la vendita di prodotti del solo settore non alimentare, non costituisce variazione del settore merceologico la vendita di prodotti alimentari che occupino una superficie di vendita inferiore al 5% di quella complessivamente autorizzata.

5. È possibile avviare, mediante apposita SCIA, attività temporanee (attività effettuate per periodi limitati e determinati, della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi, esercitate utilizzando strutture amovibili e garantendo il transito dell'utenza): a) sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali; b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati (spazi, al di fuori della superficie di vendita autorizzata); la superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5% della superficie lorda della struttura di vendita (in caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni).

6. La superficie di vendita di un'attività temporanea non può comunque essere superiore a 8 mq.

«Art. 10-quater

(Disposizioni in materia di vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lett. f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole «i periodi e la durata» sono soppresse.

10.0.80

[Murelli](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di semplificazione in materia di servizio sostitutivo di mensa)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'allegato II.17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le parole ", sia in sede fissa che su area pubblica," sono abrogate.

10.0.81

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per la promozione dell'autoproduzione e dell'autoconsumo)

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 abitanti».

10.0.82

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Semplificazioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per la promozione dell'autoproduzione e dell'autoconsumo)

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 abitanti».

10.0.83

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis

1. All'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

10.0.84

[Nocco](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. Alle imprese agricole e della pesca che, nel corso del 2024, abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge del 30 dicembre 2020 n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, gli obblighi di comunicazione derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, vengono prorogati al 31 dicembre 2025.».

10.0.85

[Marti](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

10 bis- Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 apportare le seguenti modificazioni:

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4 bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, con proprio decreto, sentite le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative, definisce le procedure elettorali per la costituzione degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

all'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: "indice l'elezione dei presidenti degli albi" sono sostituite dalle seguenti: "indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge";

all'articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18.".

10.0.86

[Nocco, Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 inserire il seguente: «7. bis Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali di cui all'articolo 6 bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione Unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte le modalità di attuazione del presente articolo.»»

10.0.87

[Murelli, Spelgatti, Pirovano, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Modifica al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in materia di sistema unico di contabilità economico-patrimoniale)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

10.0.88

[Misiani, Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 1), capoverso lettera g-bis), primo periodo della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)», sono sostituite con le seguenti: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)».

10.0.89

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di semplificazione in materia di rendicontazione dei contributi pubblici)

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 857, premettere le seguenti parole: "Fatta eccezione per i contributi pubblici già soggetti a obblighi di monitoraggio o rendicontazione sulla base di una norma di legge," e sopprimere le seguenti parole: ", già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma,";

b) sostituire il comma 858 con il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 1° gennaio 2026, le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 857 del presente articolo, che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio precedente ciascun esercizio, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Le modalità e i criteri di calcolo per l'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente sono definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 857. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023».

Art. 11

11.1

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale regolato in funzione del perseguimento degli interessi di carattere generale connaturati ad un'attività orientata a bisogni essenziali della persona; è pertanto vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio e/o soggetti connessi e/o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, foriero di generare per soggetti terzi e/o soggetti connessi e/o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione. 1-ter. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto agli articoli 1, comma 2 e 6 comma 2 della presente legge, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di 2 per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'Autorità giudiziaria o di quella sanitaria. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli solo per i resti mortali derivanti da esumazioni ed

estumulazioni ordinarie destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo impianto, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile. *1-quater*. Entro 9 mesi dall'approvazione della presente legge è obbligatorio adottare un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione che garantisca un accesso trasparente al servizio per ordine cronologico, con indicazione della data ed orario di arrivo prossimo all'operazione di cremazione. Sull'autorizzazione al trasporto l'ufficiale di stato civile dovrà indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione.»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1. alla lettera a), dopo le parole: « l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia», sono inserite le seguenti: «anche in modalità digitale,» e dopo le parole: «acquisito un certificato in carta libera» sono inserite le seguenti: «, o con modalità digitale,»;

2. dopo la lettera a), è inserita la seguente: «*a-bis*) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, anche per via telematica;»

3. dopo la lettera b), è inserita la seguente: «*b-bis*) le dichiarazioni di cui alla lettera b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica;»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite, ove presente, nel Piano Economico Finanziario nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al Comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al Responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito ed in relazione a quanto disposto all'art. 1 comma 2 della presente legge.»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 8-bis

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per la violazione della disposizione dell'articolo 1 comma 3 si applica la sanzione della sospensione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da 3 a 6 mesi. In caso di recidiva entro 12 mesi, è prevista la revoca della SCIA.

2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per la violazione della disposizione dell'art. 6 comma 2, si applica una sanzione pari da un minimo del 2% ad un massimo del 5% del fatturato realizzato dal gestore dell'impianto di cremazione nell'esercizio precedente a quello in cui è stata accertata la violazione. La sanzione è accertata dal Responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione concedente e i proventi sono di competenza dell'amministrazione concedente. La mancata vigilanza e attuazione dell'art.9 della presente legge configura danno erariale nei confronti del Responsabile del procedimento di affidamento dell'amministrazione concedente.».

11.2

[Spinelli, De Priamo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) inserire la seguente: a0) l'alinea è sostituito con il seguente: "1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalle seguenti norme e le disposizioni in contrasto con esse sono abrogate."; conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: "Oggetto, definizioni e competenze";

a) dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "A seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non vengano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione a scadenza della concessione, il Comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.".

11.3

[Spinelli, De Priamo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole "del comune di decesso" inserire le seguenti: "o di ultima sepoltura";

b) alla lettera b), sostituire il capoverso a-bis), con il seguente: "a-bis) Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l'affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al cimitero per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale, al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido, per via telematica oppure in carta semplice";

c) alla lettera c) sostituire il capoverso "b-bis)" con il seguente: "b-bis) Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica".

11.0.1

[Ternullo, Occhiuto, Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis (Delega digitale)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è istituita la figura del "delegato digitale", persona fisica o giuridica che, in virtù dei requisiti stabiliti dal successivo comma 3) del presente articolo, esercita i poteri di rappresentanza previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per conto del delegante rispetto all'accesso ai servizi in rete e alla sottoscrizione di documenti informativi, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati che, a norma di legge, possono essere compiuti per via telematica.

2. La delega digitale potrà essere rilasciata tramite istanza firmata in digitale o istanza cartacea. In quest'ultimo caso, la delega digitale viene acquisita dallo sportello dei soggetti pubblici abilitati, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della pubblica

amministrazione. Una volta rilasciata la delega è generato un "attributo qualificato" associato all'identità del "delegato digitale", secondo le modalità stabilite da AGID, che potrà essere utilizzato anche per richiedere servizi informato analogico.

3. Possono esercitare la funzione di "delegato digitale" enti pubblici o privati autorizzati dalla pubblica amministrazione, professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, professionisti iscritti alle associazioni professionali disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, inseriti nel relativo elenco del Ministero delle imprese e del made in Italy e muniti di apposita autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. Ai soggetti cui viene riconosciuta la qualifica di "delegato digitale" ai sensi del presente articolo non sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 64-ter, c. 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legge n.19/2024, convertito con legge 29 aprile 2024 n.56.

5. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), sono individuati i soggetti accreditati in possesso della qualifica di "delegato digitale".

11.0.2

[Ambrogio, Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Digitalizzazione delle pubblicazioni obbligatorie dei Comuni)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 18, 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dall'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dall'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, nonché dall'articolo 1932 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli obblighi di affissione e pubblicazione degli avvisi e delle comunicazioni da parte dei Comuni si intendono assolti mediante pubblicazione all'albo pretorio online dell'ente e diffusione tramite almeno un canale social ufficiale del medesimo.

2. L'obbligo di affissione fisica presso la casa comunale e negli spazi destinati alle pubbliche affissioni è soppresso, salvo che specifiche disposizioni di legge o regolamento, adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ne dispongano l'obbligatorietà.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per garantire la tracciabilità, l'accessibilità e la permanenza temporale delle pubblicazioni di cui al comma 1.

11.0.3

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile)

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72:

1) al comma 1, dopo le parole "e' fatta", inserire le seguenti: "eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,";

1) al comma 3, dopo le parole "avviso della morte" inserire le seguenti: "oppure inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale";

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".

c) all'articolo 74:

1) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo. Detta documentazione deve essere annotata e conservata a cura dell'Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all'articolo 10";

1) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.";

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-*bis*. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice".

"3-*ter*. L'AgID provvede entro 9 mesi a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra".»

Art. 12

12.0.1

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586»;

b) il capo III del titolo II del libro secondo è sostituito dal seguente:

«Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

«Art. 586

(Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza)

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta, per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

Art. 13

13.0.1

[Paroli](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini, all'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i Revisori Legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.". Conseguentemente, all'articolo 57, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i Revisori Legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.".

13.0.2

[Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 13-bis

(Disposizioni in materia di patrocinio tributario)

1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.".

2. All'articolo 57, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».

13.0.3

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)

All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge".

Art. 14

14.1

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14

(Permesso di costruire immobili vincolati)

1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Resta comunque esclusa la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui l'intervento edilizio ricada in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o relativi all'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche qualora l'autorità preposta alla

tutela del vincolo coincida con l'amministrazione procedente. In tali casi, è sempre richiesto un provvedimento espresso che attesti il positivo superamento della valutazione sul vincolo.».

14.4

[Tosato](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di permettere la funzionalità della pubblica amministrazione e l'accelerazione delle procedure amministrative per il rilascio del permesso di costruire in aree vincolate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale avviati in data successiva al 1° giugno 2025, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano entro sessanta giorni la verifica dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono indicare prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi, ovvero possono chiedere, una sola volta, chiarimenti e integrazioni entro i primi trenta giorni del procedimento. Il termine per la valutazione di incidenza si interrompe per la presentazione dei chiarimenti e integrazioni inderogabilmente entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. La valutazione di incidenza è conclusa con la verifica da parte dell'autorità competente entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dello studio, ovvero di trenta giorni successivi dalla presentazione dei chiarimenti e integrazioni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso. In caso di interventi a carattere ripetitivo, qualora non siano presenti modifiche dei fattori ambientali e delle condizioni di contorno, il richiedente può limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di un nuovo studio per la valutazione di incidenza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci."»

14.5

[Lisei](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni del precedente comma, si applicano altresì alle successive vendite dei medesimi immobili, destinati alle attività produttive, effettuate entro cinque anni dalla data di aggiudicazione, a condizione che il trasferimento sia correttamente registrato e che il prezzo di acquisto risulti regolarmente documentato.»

14.0.1

[Sisler](#), [Berrino](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Accettazione di eredità)

1. All'art. 2648 del codice civile, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Si può richiedere la trascrizione anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale e attestante l'avvenuto acquisto dell'eredità ai sensi degli articoli 476 e 485. In tal caso il dichiarante risponde dei danni se la sua dichiarazione non corrisponde a verità".»

14.0.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)

1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato;

b) una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

2. Il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.».

14.0.3

[Tosato](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Misure di semplificazione in materia di digitalizzazione delle prestazioni energetiche dell'amministrazione pubblica)

1. Al fine di consentire la digitalizzazione e il monitoraggio delle prestazioni energetiche, economiche e funzionali degli impianti pubblici di energia elettrica e fornire una valutazione costante e dinamica dello stato di fatto dei medesimi impianti, le pubbliche amministrazioni, su base volontaria, aderiscono alla Piattaforma PUBLIC ENERGY LIVING LAB (PELL) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di garantire l'efficientamento energetico degli impianti a rete dell'illuminazione pubblica, i comuni hanno l'obbligo di adottare, entro il 31 dicembre 2029, il Piano comunale per l'illuminazione pubblica, attraverso l'adesione alla Piattaforma PELL ENEA del medesimo comma 1 e il conferimento dei dati statici e dinamici secondo le modalità previste dalle Specifiche di Contenuto Tecnico PELL IP di Agid/ENEA.

3. Sulla base dei dati sviluppati dall'ENEA, nella piattaforma PELL, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua il controllo sui risparmi energetici ed economici, annualmente ottenuti dai comuni in attuazione del comma 2, e il monitoraggio dell'efficacia dei finanziamenti statali, regionali e dell'Unione europea, attribuiti ai medesimi comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, secondo gli obiettivi e le priorità dei piani comunali per l'illuminazione pubblica.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

14.0.4

[Potenti](#), [Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-bis.

(Accertamento di conformità delle opere strumentali alla produzione orto-florovivaistica italiana)

1. In relazione agli interventi edilizi realizzati mediante l'installazione o la realizzazione di serre destinate ad uso agricolo, l'accertamento di conformità previsto dall'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può essere rilasciato qualora, al momento della presentazione della relativa istanza, le opere risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente a tale data."

14.0.5

[Minasi](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis

(Semplificazione istanza pubblicizzazione Enti Locali e armonizzazione ai sensi dell'articolo 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE))

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 44, comma 5, dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato».

14.0.6

[Sisler](#), [Berrino](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni del procedimento di cessione di beni culturali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, la denuncia può essere effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti.";

b) all'articolo 60, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, il termine previsto dall'articolo 61, comma 1, decorre dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso gli enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al contratto preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione.";

c) dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente: "Art. 61-bis - Denuncia del contratto preliminare - 1. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, il provvedimento di prelazione è notificato al promittente alienante e al promissario acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. 2. In pendenza del termine prescritto dall'articolo 61, comma 1, il contratto preliminare rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e al promittente alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. 3. Le clausole del contratto preliminare di alienazione non vincolano lo Stato. 4. Nel caso di esercizio della prelazione su parte delle cose oggetto del contratto preliminare, il promissario acquirente ha facoltà di recedere dal contratto."

14.0.7

[Romeo](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:

« 14-bis.

(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al fine di non disperdere le professionalità esistenti e di implementare la disponibilità di soggetti qualificati nel settore del restauro dei beni culturali, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 182 è inserito il seguente:

1 - « Art. 182-bis. - *(Ulteriori disposizioni transitorie)* - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del presente codice, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2026.

3. Con decreto del Ministro della cultura vengono stabilite le modalità applicative del presente articolo.»

2. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

14.0.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«14-bis.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»; b) il comma 1-bis è soppresso; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti». Motivazioni Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nel recepire la nuova direttiva sulla promozione dell'energia rinnovabile, è di recente intervenuto in ordine ai sistemi di qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili (c.d. qualificazione FER), introducendo nuove disposizioni insuscettibili, tuttavia, di conseguire adeguati parametri di chiarezza regolativa e certezza attuativa. Il legislatore, mediante l'art. 47 del decreto delegato, ha riscritto "quota parte" dell'art. 15 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - introduttivo dell'obbligo di qualificazione FER - con l'obiettivo di semplificarne la relativa disciplina, causa di vistosa confusione applicativa. Senonché, il nuovo testo non solo non è riuscito nell'intento di razionalizzare e rendere più omogeneo il quadro giuridico di riferimento, ma rischia, nel medio periodo, di assurgere a fattore di inceppamento per l'operare efficiente di molte imprese agenti nel settore delle rinnovabili. La nuova e contestata formula legislativa esibisce, in sintesi, le seguenti criticità: 1) nell'istituire un doppio binario per il riconoscimento professionale, appronta un regime di trattamento giuridico differenziato, per cui, da una parte, è prevista l'assegnazione ipso facto della qualificazione ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lett. a), a-bis), b) o d), dell'art. 4, comma 1 del D.M. 37/2008, mentre, dall'altra, è in via residuale fissato un apparato di regole per i soli soggetti di cui alla lett. c), ossia per quelli abilitati a Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato Imprese e CNA su A.S. 1184 15 svolgere il ruolo di responsabile tecnico attraverso il possesso di un titolo o attestato professionale, cui sommare almeno quattro anni di esperienza maturati alle dipendenze di un'impresa

del settore; 2) stabilisce, inoltre, la retroattività delle nuove disposizioni con evidente pregiudizio per il titolo abilitante alla installazione di impianti FER, regolarmente conseguito dai soggetti ex lett. c), sulla base di percorsi formativi obbligatori di aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente. L'innovazione normativa in commento appare, dunque, discriminatoria in più punti, potendo dare luogo, in astratto, a contenziosi in sede sia civile sia amministrativa, oltretutto a iniziative dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per tali motivi, l'emendamento di cui si propone l'approvazione mira a conferire ex lege la qualifica professionale FER a tutti i soggetti tipizzati dall'art. 4, co. 1 del D.M. 37/08, inclusi, beninteso, quelli di cui alla lett. c). Dal che, pertanto, la previsione di un obbligo di aggiornamento periodico della durata di cinque anni, proprio per rifuggire, nel concreto, quei contraddittori episodi di carattere amministrativo riscontratisi a livello regionale nella definizione dei corsi formativi. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi alle finanze pubbliche.

Art. 15

15.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente.»

15.4

[Spelgatti](#), [Stefani](#), [Tosato](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente.»

15.5

[Ternullo](#), [Zanettin](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente. ».

15.6

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, ai contratti di donazione e ai contratti di cui all'art. 768-bis del Codice Civile."».

15.0.1

[Rosso](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di autoveicoli e ciclomotori ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che telematicamente li comunica al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) ai fini dell'annotazione della perdita di possesso.».

15.0.2

[Marti](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

15 bis. (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e diritto esclusivo sulle fotografie) L'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: «Art. 92. - 1. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura sino al termine del settantesimo anno dalla produzione. Tale diritto comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell'autore ai sensi dell'articolo 20. La tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 98 nonché quelle relative all'insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell'autore».

15.0.3

[Russo](#), [Leonardi](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 15-bis

(Modifiche al Codice civile in materia di accettazione della nomina di esecutore testamentario)

1. All'articolo 702 del Codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'accettazione della

nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni".

15.0.4

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche al codice civile in materia di accettazione della nomina di esecutore testamentario)

All'articolo 702 del Codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni".

15.0.5

[Spinelli](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Semplificazione delle modalità di versamento e incasso del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto)

1. All'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La riscossione del contributo amministrativo è ammessa, all'atto della presentazione della domanda, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Al contributo amministrativo versato ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

15.0.6

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente)

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, le parole: « , purché la faccia seguire da atto giudiziale», sono soppresse.
2. L'articolo 233 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente:

«233. - (Opposizione al rimborso dell'assegno) - Entro le 24 ore dalla ricezione dell'oggetto gravato di assegno, il destinatario può fare, presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto, opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente.

In tal caso, l'importo dell'assegno viene trattenuto a deposito purché, entro le 48 ore successive alla proposizione dell'opposizione, sia comunicata all'operatore una richiesta in tal senso da parte degli organi di polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria competente. In tale ipotesi, l'ammontare dell'assegno viene trattenuto dall'operatore postale sino a diversa disposizione da parte degli organi di polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria competente.

Nel caso contrario, l'operatore postale provvede alle operazioni di rimborso nei modi già richiesti dal mittente.».

15.0.7

[Lisei](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.

L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, può essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformità agli articoli 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 910/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1183. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale può produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrità dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformità agli articoli 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 910/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1183, in alternativa alla firma dell'agente postale».".

15.0.8

[Paroli](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Sono esentati dallo svolgimento del tirocinio e dall'Esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori contabili, i Professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia in Economia Aziendale, Finanza Aziendale, Economia degli Intermediari Finanziari, Economia e Gestione delle Imprese che:

a) abbiano redatto almeno 5 perizie o pareri valutativi negli ultimi 5 anni in materia di valutazione d'azienda ai fini di bilancio, ai fini fiscali o di ai fini di operazioni di fusione e/o acquisizione; valutazione di intangibili; principi contabili internazionali, attestazione di piani aziendali;

b) abbiano partecipato o presieduto una commissione per l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Commercialista e Revisore Contabile.".

15.0.9

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 17-*quater* del decreto-legge n. 183 del 2020)*

1. Il combinato disposto dell'articolo 39, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 226, e dell'articolo 17-*quater*, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che non sono tuttora soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, i contributi e le risorse comunque denominati assegnati a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, ivi incluse le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati a interventi di ricostruzione pubblica o privata, riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia o sul patrimonio storico e artistico, nonché all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In ragione del combinato disposto delle richiamate disposizioni, come interpretato ai sensi del presente articolo, qualsiasi atto di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

15.0.10

[Damiani](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini per l'accesso al sistema giudiziario)

«1. Con decreto del Ministro della Giustizia da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'adeguamento delle strutture del Ministero della giustizia nella Provincia di Barletta-Andria-Trani al fine di ricomprendere nel circondario giudiziario degli uffici giudiziari di Trani, i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, e di implementare l'offerta dei servizi in favore dei cittadini.»

15.0.11

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"15-*bis*. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)

1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle Amministrazioni Pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio dati tramite interoperabilità, i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test."

Art. 16

16.1

[Marti](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Sopprimere l'articolo

16.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

"La possibilità di sostenere gli esami di idoneità per due anni di corso successivi nello stesso anno scolastico è consentita una sola volta nel corso dell'intero ciclo di studi. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, altresì, specifiche attività di ispezione e monitoraggio sull'offerta formativa delle scuole paritarie e dei centri di formazione ad esse collegati, al fine di garantire il rispetto degli standard formativi previsti dalla normativa vigente."

16.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'utilizzo del registro elettronico non deve compromettere l'autonomia didattica e la libertà di insegnamento, né trasformarsi in uno strumento di burocratizzazione della comunicazione scuola-famiglia, che resta prerogativa della comunità scolastica secondo criteri di responsabilità professionale e organizzazione collegiale.»

16.0.1

[Marti](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«16-bis. (Misure in materia di Consiglio superiore della pubblica istruzione.)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) all'alinea, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentanove»;

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, istituito ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.»;

b) al comma 8, terzo periodo, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 150.000 euro per l'anno 2025 e in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 17

17.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2) All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"I contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione, sulla base delle Linee triennali di indirizzo e dei framework delle competenze professionali adottati con decreto ministeriale."

17.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

"4- Il Ministero dell'istruzione e del merito è delegato a disciplinare l'istituzione degli organi collegiali territoriali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, quale strumento di rappresentanza istituzionale delle istituzioni scolastiche a livello locale e regionale e di tutela della libertà di insegnamento".

17.3

[Bucalo](#), [Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

" 4-*bis*. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.

4-*ter*. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» con le seguenti: «Ai registri on line si accede tramite SPID o CiE. Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.».

17.4

[Marti](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.

4-*ter*. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il secondo periodo è soppresso;*

b) *al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.*

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, *sostituire le parole:* «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» *con le seguenti:* «Ai registri on line si accede tramite SPID o CiE. Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.».

17.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, le lettere "f", "g" e "h", sono sostituite dalle seguenti:

f) All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo le parole "conseguimento del titolo di laurea triennale" sono aggiunte le seguenti: "L-19 (ex classe 18)";

g) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 2024, n. 55, è inserito il seguente comma 1-*bis*: Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale;

h) All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "indice l'elezione dei presidenti degli albi" sono sostituite dalle seguenti: "indice l'elezione del consiglio territoriale

dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, della presente legge";

i) Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 15 aprile 2024, n. 55, è aggiunto il seguente comma 2: Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18 (cd. Milleproroghe).

17.6

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera q), sono aggiunte le seguenti: q-*bis*) concernenti l'affidamento dei viaggi d'istruzione da parte delle Scuole e delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia inserite nel POF che legate a programmi internazionali di mobilità studentesca, stante il pagamento dei pacchetti e servizi di viaggio tramite somme private raccolte dalle famiglie degli studenti, ferma la regolamentazione del rapporto di viaggio discendente dalla normativa privatistica di settore per le tutele del viaggiatore; q-*ter*) appalti relativi all'acquisto di titoli di accesso a istituzioni culturali e di spettacolo quali musei, cinema, teatri, concerti e parchi divertimento.

5-*ter*. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1. alla rubrica, le parole «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono soppresse;

2. al comma 1, le parole «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» sono sostituite con le seguenti: «di cui»;

b) all'articolo 10, le parole «entro novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro centottanta giorni»;

c) all'articolo 11, comma 1, alla lett. b), il punto 1) è soppresso.».

17.0.1

[Marti](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Misure di semplificazione dei piani gestionali in ambito scolastico)

A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli stanziamenti di bilancio destinati al pagamento dei compensi accessori, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, per le prestazioni rese a valere sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed erogati in regime di cedolino unico, ad eccezione dei compensi dovuti per lo svolgimento degli esami di Stato, gravano su un unico piano gestionale per ciascun capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.»

17.0.2

[Marti](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. (Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci)

1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.».

Art. 18

18.1

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

«Art. 111 - *1.* Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.

3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.

4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito istituzionale dell'ateneo.».

18.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 bis) Nel rispetto dell'autonomia universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, linee guida procedurali uniformi per il conferimento del titolo di professore emerito, valide per tutte le università, comprese quelle telematiche.

18.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Semplificazioni in materia di reclutamento di professori di prima e seconda fascia di lingua tedesca)

1. Al fine di garantire un adeguato percorso di studi in lingua tedesca presso l'università di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione alla docenza presso un'università dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono partecipare ai procedimenti

per la chiamata di professori di prima e seconda fascia della Libera università di Bolzano, limitatamente alle materie di insegnamento impartite in lingua tedesca.».

Art. 19

19.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Nell'esercizio delle funzioni di approvazione o rinvio dei regolamenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca tiene conto del carattere strategico e collegiale degli atti, promuovendo il rispetto dell'autonomia statutaria e la partecipazione degli organi accademici.

19.2

[Marti](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo della formazione, ricerca e innovazione in campo musicale nella regione Puglia, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati lo statuto, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132.

3. In sede di prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dall'organo di governo della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di governo;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di amministrazione della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze.

4. Prima della definizione del nuovo regolamento didattico del Conservatorio di Rodi Garganico, agli studenti già iscritti ai corsi è garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Art. 21

21.0.1

[Pucciarelli](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«**Art. 21-bis**

1. All'articolo 24 della legge 240 del 2010, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

5-ter. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della Difesa, di cui all'art. 966 comma 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr. 90, per un periodo minimo di 5 anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle

procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della Difesa, di cui al citato art. 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MIUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art 16 della presente legge, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della Difesa citati, e resta valida per 9 anni successivi al suo rilascio.

21.0.2

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni in favore delle università situate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016)

1. Al fine di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, gli istituti universitari procedono alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni ricompresi nei medesimi crateri sismici ed in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli istituti precedenti. Le chiamate nel ruolo di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun istituto disponibili a legislazione vigente, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, ove non già conseguita, e la valutazione positiva ai fini della chiamata ad opera degli istituti di cui agli articoli 16 e 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, sono riconosciute in favore dei ricercatori, in deroga ai criteri e parametri previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 120 del 2016, previa verifica da parte delle competenti commissioni nazionali e di istituto della esclusiva sussistenza quantitativa di almeno due terzi degli indicatori di attività scientifica di cui al punto 2 dell'allegato D del medesimo decreto n. 120 del 2016. Ai fini delle verifiche di cui al periodo che precede, il Ministero dell'università e della ricerca e gli istituti universitari introducono specifiche e supplementari procedure di abilitazione e di valutazione cui possono partecipare anche i candidati il cui contratto venga a scadere nelle more degli adempimenti o nel corso delle verifiche e per i quali non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95."

21.0.3

[Bucalo](#), [Mennuni](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis

1. Il comma 303, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza."

21.0.4

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Al Titolo III, dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

Misure di semplificazione in materia di spettacolo

«Art. 21-bis

(Contribuzione privata alle spese di polizia locale per la gestione di grandi eventi di pubblico spettacolo)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste anche a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento limitatamente al maggior impiego di personale di polizia stradale e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in servizio in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. Per quanto attiene ai concerti e agli spettacoli di musica dal vivo il contributo aggiuntivo in capo agli organizzatori si applica esclusivamente per i pubblici eventi a pagamento con capienza superiore a 30 mila spettatori. Il contributo richiesto al privato organizzatore assorbe ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dell'evento».

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore degli spettacoli, si definiscono i criteri e le modalità per la corretta individuazione di un'equa contribuzione aggiuntiva a carico dei soggetti privati di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 acquista efficacia decorsi 3 mesi dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

«Art. 21-ter

(Misure di semplificazione in materia di biglietto nominale e contrasto al secondary ticketing)

1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «con capienza superiore a 5.000 spettatori» sono sostituite dalle seguenti: «con capienza superiore a 40.000 spettatori».

2. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un tavolo alla presenza delle amministrazioni competenti e delle associazioni maggiormente rappresentative al fine di verificare l'efficacia del biglietto nominativo quale misura di contrasto del fenomeno della rivendita dei biglietti, anche in rapporto ai costi per la sua applicazione per gli organizzatori di spettacolo.

«Art. 21-quater

(Sicurezza pubblica durante gli spettacoli dal vivo)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla semplificazione dell'iter procedurale e normativo sulla sicurezza degli spettacoli nonché all'aggiornamento delle procedure, ivi incluso l'elenco delle prescrizioni, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

2. Con il medesimo decreto sono introdotte adeguate agevolazioni per la circolazione di mezzi pesanti qualora siano funzionali al trasporto di strumentazioni per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante e nello specifico

privilegiando la

informatizzazione delle domande e delle successive autorizzazioni, ed è istituita presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, una banca dati predisposta per la raccolta ed il raffronto dei dati relativi ai concerti e agli spettacoli di musica dal vivo annualmente organizzati in Italia.

Art. 22

22.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le condizioni, le modalità operative e i limiti per l'adozione della certificazione medica per malattia mediante telemedicina.

22.0.1

[Pellegrino](#), [Rastrelli](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di erogazione delle cure termali)

1. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con particolare riguardo ai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi, ai requisiti per l'accreditamento e alle tariffe riconosciute dai predetti servizi, è assicurata da appositi accordi stipulati, tra le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, con la partecipazione del Ministero della salute.

Gli accordi di cui al primo periodo divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

22.0.2

[Murelli](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di erogazione delle cure termali)

1. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con particolare riguardo ai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi, ai requisiti per l'accreditamento e alle tariffe riconosciute dai predetti servizi, è assicurata da appositi accordi stipulati, tra le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, con la partecipazione del Ministero della salute. Gli accordi di cui al primo periodo divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

22.0.3

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Semplificazioni in materia di accesso al bonus psicologo)

1. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso alle misure di sostegno al benessere psicologico e di garantire una maggiore scelta al paziente, all'articolo 1-*quater*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "di psicoterapia" inserire le seguenti: "o supporto psicologico";

b) dopo le parole "albo degli psicologi" inserire le seguenti: "nonché presso strutture sanitarie che si avvalgono della collaborazione dei medesimi professionisti"».

Art. 24

24.0.1

[Ancorotti](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 2022, n. 62)

1. Agli articoli 1, comma 2 e 2, comma 1, lettera a) della legge 31 maggio 2022, n. 62, le parole ", anche non" sono soppresse.»

Art. 25

25.1

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente:

«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;

b) la lettera e-*quater*) è sostituita dalla seguente:

«e-*quater*) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»;

c) dopo la lettera e-*quater*), è inserita la seguente:

«e-*quinquies*) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali»;

d) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale».

2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-*quater*) a e-*quinquies*) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti.

3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

4. L'erogazione dei servizi sanitari di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009 è

soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente nonché all'accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e di accreditamento previsti per le rispettive prestazioni e a seguito di un accertato fabbisogno per le prestazioni da erogare. L'amministrazione, in particolare, verifica che i locali ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia".

5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.2

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) alla lettera e), dopo le parole: "di prima istanza" sono inserite le seguenti: "e presso le parafarmacie di quelle".».

25.3

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso e-*quater*) al primo periodo dopo le parole: "presso le farmacie" inserire le seguenti: "nonché presso le parafarmacie".*

25.4

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso e-*quater*), dopo le parole: "dall'Istituto superiore di sanità,", inserire le seguenti: "ed esclusivamente in presenza di un medico,";

b) al comma 3, sostituire le parole: "possono utilizzare" con la seguente: "utilizzano";

c) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole "e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

d) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-*bis*. All'articolo 8-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ", e per l'erogazione di cure domiciliari." sono sostituite dalle seguenti: ", per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153"

25.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso e-*quater*), dopo le parole: "dall'Istituto superiore di sanità,", inserire le seguenti: "ed esclusivamente in presenza di un medico,";

b) al comma 3, sostituire le parole: "possono utilizzare" con la seguente: "utilizzano";

c) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole "e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Conseguentemente all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ", e per l'erogazione di cure domiciliari." sono sostituite dalle seguenti: ", per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153"

25.6

[Murelli](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera e-sexies) aggiungere la seguente: "e-septies). L'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test diagnostici per l'individuazione del virus dell'Epatite C, al fine di completare il progetto sperimentale di screening per l'eradicazione di cui all'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8".;

25.7

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole "Le società di cui al presente articolo" inserire le seguenti: «, con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali,».

25.8

[Parrini](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al primo periodo, dopo le parole "Le società di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti ", con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali,".

25.9

[Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

" 6-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo. 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole " Le società di cui al presente articolo" inserire le seguenti: " , con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali ".

25.0.1

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 25-bis

(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero

modificare la terapia.

2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrivente per le valutazioni di sua competenza.

3. Il farmacista consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo."

25.0.2

[Calandrini](#), [Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni urgenti per la prescrizione dei farmaci sottoposti a piano terapeutico)

1. Salvo diversa indicazione motivata da parte dell'agenzia italiana del farmaco, i farmaci sottoposti a piano terapeutico, decorsi dodici mesi dalla prima prescrizione effettuata dallo specialista per l'avvio del trattamento, possono essere prescritti, senza ulteriori impegni amministrativi, da tutti i medici operanti e non operanti nel Servizio sanitario nazionale, ferme restando le condizioni di rimborsabilità stabilite dall'agenzia medesima per ciascuna specialità medicinale.

25.0.3

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis

(Modifica al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706)

1. All'articolo 37, primo comma, lettera a), del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dopo la parola: «spediscono,» sono inserite le seguenti: «esclusivamente nel caso di medicinali preparati in farmacia,».

25.0.4

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 45, comma 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali,» sono sostituite dalle seguenti: «transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali.».

25.0.5

[Murelli](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di incompatibilità degli investimenti)

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, secondo periodo, della Legge 8 novembre 1991, n. 362 non si applicano alle partecipazioni societarie, a condizione che gli organi amministrativi delle società di cui all'art. 7 comma 1 non siano composti da uno o più soggetti che siano anche membri degli organi amministrativi delle società di cui al comma 2 e che ciascuna società che partecipi direttamente alle società di cui all'art. 7 comma 1 abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo che includa, altresì, la fattispecie di comparaggio e nomini l'organismo di vigilanza, con il compito di vigilare anche sull'inesistenza di conflitti di interessi"».

25.0.6

[Nocco, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Razionalizzazione dei contingenti dei Medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizootie e alle zoonosi sul territorio nazionale)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che alla data del 1° gennaio 2025 risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n.365, a domanda sono inquadrati dalle predette Aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell'Area della Sanità per i dirigenti veterinari nel limite di spesa corrispondente all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero a qualsiasi titolo intervenute, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione del servizio prestato, ai fini dell'inquadramento anche giuridico ed economico nei ruoli della dirigenza, si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2001. Ai medici veterinari inquadrati ai sensi del presente comma è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che all'entrata in vigore del presente decreto ancora non hanno maturato o perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, potranno comunque presentare domanda di inquadramento nei ruoli dirigenziali fino al 31 dicembre 2025. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo ad incremento dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il SSN e con gli altri enti entrando nel ruolo della dirigenza veterinaria."».

25.0.7

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 25-bis

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Dopo l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. - (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci)

1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni a carico del SSN con le medesime modalità di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011».

2. All'articolo 45, comma 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali,» sono sostituite dalle seguenti: «transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali».

3. All'articolo 37, primo comma, lettera a), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dopo la parola: «spediscono,» sono inserite le seguenti: «esclusivamente nel caso di medicinali preparati in farmacia,».

4. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente» sono sostituite dalle seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nome e cognome del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo del nome e cognome».

«Art. 25-ter

(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.

2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle

disposizioni del presente articolo.

«Art. 25-quater

(Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione» sono inserite le seguenti: «di una confezione (AIC a nove cifre)»;

b) al secondo periodo, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi» e dopo le parole: «del prodotto» sono inserite le seguenti: «ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato.»»

«Art. 25-quinquies

(Disposizioni in materia di società partecipate)

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole «le società di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, quando sono organismo di diritto pubblico o sono costituite per la realizzazione di lavori o opere per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in concorrenza con altri operatori,».

«Art. 25-sexies

(Semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi sanitari e adeguata continuità terapeutica, le regioni possono procedere all'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), mediante procedura di affidamento diretto e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi.»

25.0.8

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 25-bis

(Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente» sono sostituite dalle seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nome e cognome del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo del nome e cognome.».

25.0.9

[Liris, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Pubblicità ricordo dei farmaci senza obbligo di ricetta medica)

1. Al Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 116, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1, qualora la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico abbia lo scopo esclusivo di rammentarla può contenerne esclusivamente la

denominazione"

b) All'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116 comma 1-bis.».

25.0.10

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Semplificazioni in materia di informazione al pubblico)

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione volte a garantire condizioni uniformi di mercato agli operatori nonché a tutelare il diritto ad una adeguata informazione, all'articolo 128 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "di cui all'articolo 16, comma 1," con le seguenti "di cui agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1,".

b) sopprimere il comma 2.»

Art. 26

26.0.1

[Liris](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Semplificazione delle procedure di convenzionamento per i servizi di ambulanza)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dopo le parole "rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2,", aggiungere le seguenti: "nell'ambito della quale almeno il cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato associate svolga le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 27

27.1

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

27.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

27.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, lettera "u", le parole: "munite di silenziatore o" sono soppresse.».

27.4

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e di distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero dai singoli medici legali delle aziende sanitarie locali, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio ed attività di servizio o in quiescenza che abbiano svolto la stessa attività negli ultimi dieci anni".»

27.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis

(Abrogazione dell'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, è abrogato."

Art. 28

28.1

[Marton](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sopprimere l'articolo.

28.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

28.3

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, allegato 1, n. 63, sostituire le parole "60 giorni" con le seguenti: "30 giorni".»

28.4

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis: Al Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, allegato 1, n. 63, le parole "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".

Art. 29

29.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

29.0.1

[Borghesi](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 29-bis

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso nonché ai regolamenti che prevedono misure restrittive unionali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole "ai sensi del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, limitatamente ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali non a duplice uso destinati al consumo di massa, che provveda a impiegarli a tal fine";

b) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;

c) all'articolo 10, comma 3:

1) alla lettera d), dopo le parole: "impiegati nello stesso settore," sono aggiunte le seguenti: "a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati e";

2) alla lettera e), dopo le parole: "regolamento antitortura," sono aggiunte le seguenti: "a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati e";

3) la lettera f) è soppressa.

d) all'articolo 11:

1) al comma 1 le parole "in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali," sono sostituite dalle seguenti: "per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,";

2) al comma 5, l'alinnea è sostituito dal seguente: "Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:";

3) al comma 5, lettera c), le parole "a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione contiene altresì l'impegno a utilizzare i beni in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.";

4) al comma 6, dopo la parola "transito" sono inserite le seguenti: ", ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente";

e) all'articolo 12:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica).»";

2) al comma 4, dopo la parola "temporanea" sono inserite le seguenti: ", ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente";

f) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole "L'esportazione di prodotti a duplice uso ((...)) listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione generale nazionale è rilasciata";

2) al comma 2, le parole: ", tipi di prodotti a duplice uso listati" sono soppresse;

3) al comma 3, dopo le parole: "L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale" sono aggiunte le seguenti: "relativa a prodotti a duplice uso listati"»;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica).»";

g) all'articolo 18:

1) al comma 4, la lettera c) è soppressa;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5. La medesima sanzione si applica all'operatore che omette di produrre, nel termine stabilito

dall'Autorità competente, la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale.";

h) all'articolo 20:

1) al comma 3-*bis* lett. b), le parole: "regime di autorizzazione specifica individuale" sono sostituite dalle seguenti: "forza della relativa autorizzazione concernente prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali".

2) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5. La medesima sanzione si applica all'operatore che omette di produrre, nel termine stabilito dall'Autorità competente, la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale.".

29.0.2

[Lisei](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 29-*bis*.

*(Semplificazione di obblighi in capo al gestore di telefonia
per garantire la sicurezza degli utenti)*

1. I gestori di telefonia:

a) sono tenuti a garantire l'autenticità dei numeri del piano di numerazione che vengono utilizzati come identificativi del chiamante per le chiamate e i messaggi ricevuti dai loro clienti finali attraverso dispositivi di autenticazione che confermino l'autenticità delle chiamate e dei messaggi utilizzando un numero dal piano di numerazione stabilito dall'autorità come ID chiamante;

b) assicurano l'interoperabilità dei dispositivi di autenticazione attraverso l'implementazione del dispositivo di autenticazione dell'ID chiamante su specifiche tecniche da loro elaborate congiuntamente;

c) sono tenuti a bloccare o interrompere l'instradamento della chiamata o del messaggio le chiamate con identificativo CLI (*Calling Line Identification*) vuoto, ovvero ogni qual volta il dispositivo di autenticazione non viene utilizzato o non consente la conferma dell'autenticità di una chiamata o di un messaggio destinato a uno dei suoi clienti finali o in transito attraverso la sua rete;

d) sono tenuti a interrompere l'instradamento delle chiamate e dei messaggi che si presentano come numeri identificativi del chiamante del piano di numerazione e che vengono loro trasmessi tramite un'interconnessione con un operatore che non fornisce un servizio telefonico al pubblico agli utenti finali situati nel territorio dell'Unione europea e dei messaggi provenienti dall'estero che presentano un numero italiano senza giustificazione valida.

e) sono tenuti a bloccare o interrompere le chiamate internazionali con CLI nazionale eccetto nei casi di roaming internazionale.

29.0.3

[Lisei](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma "5-*ter*."

All'articolo 1, comma 545-*bis* della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "cambio di nominativo" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento".»

Art. 30

30.1

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 181, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "destinati al riciclaggio ed al recupero" inserire le seguenti: ", ad esclusione della frazione organica che, salvo comprovate necessità, è sottoposta alle operazioni di trattamento finale nel territorio di raccolta ovvero nella regione ove i rifiuti sono prodotti ovvero in una macroarea costituita da regioni limitrofe ai sensi dell'articolo 198-*bis*"».

30.2

[Rosso](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente".».

30.0.1

[Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376)

1. Al fine di aumentare la competitività delle imprese che operano nel mercato degli apparecchi di accensione attraverso la semplificazione amministrativa degli adempimenti riconosciuti a loro carico, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, le parole da: "È in ogni caso" fino a: "ditta costruttrice" sono soppresse.

30.0.2

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Nomina del responsabile temporaneo per acconciatori ed estetisti)

1. All'articolo 3, comma 01 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.".

2. All'articolo 3, comma 5-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza

professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente."

30.0.3

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Nomina del responsabile temporaneo per acconciatori ed estetisti)

1. All'articolo 3, comma 01 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente."

2. All'articolo 3, comma 5-bis della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente."

30.0.4

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Delega al governo in materia di fanghi di depurazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di utilizzazione di fanghi di depurazione, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4) della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
- b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
- c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
- d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
- e) prevedere criteri per la per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di

depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

30.0.5

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Le insegne di esercizio per lo svolgimento di attività produttive devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché, ove necessario, ai criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La collocazione di insegne di esercizio è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività. La SCIA di cui al secondo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni dal primo al quinto periodo del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine del quarto periodo dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 440, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.»;

b) al comma 13-bis, le parole: «, insegne di esercizio» sono soppresse;

c) al comma 13-ter, le parole: «, di insegne di esercizio» sono soppresse;

d) al comma 13-quater, le parole: ", di insegne di esercizio o »sono soppresse.»

30.0.6

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio)

1. All'articolo 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le insegne di esercizio per lo svolgimento di attività produttive devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché, ove necessario, ai criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La collocazione di insegne di esercizio è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività. La SCIA di cui al secondo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni dal primo al quinto periodo del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine del quarto periodo dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 440, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.";

b) al comma 13-bis, le parole: ", insegne di esercizio" sono soppresse;

c) al comma 13-ter, le parole: ", di insegne di esercizio" sono soppresse;

d) al comma 13-quater, le parole: ", di insegne di esercizio o" sono soppresse.

30.0.7

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di un'attività economica».

30.0.8

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica».

30.0.9

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici."

30.0.10

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici."

30.0.11

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "presso le province" sono sostituite dalle seguenti: "presso una provincia della regione di residenza";
- b) il terzo periodo è soppresso.

30.0.12

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.

395, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "presso le province" sono sostituite dalle seguenti: "presso una provincia della regione di residenza";
- b) il terzo periodo è soppresso.

30.0.13

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

Al fine di esonerare dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che conferiscono tali rifiuti a un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede a modificare l'articolo 12, comma 9, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023, n. 59 .".».

30.0.14

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

"d-quater) "rifiuti tessili": oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

1. rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
2. rifiuti da fibre tessili grezze;
3. rifiuti da fibre tessili lavorate;
4. rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;
5. componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;
6. prodotti tessili;
7. abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo."

30.0.15

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

d-quater) "rifiuti tessili": oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

1. rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);

2. rifiuti da fibre tessili grezze;
3. rifiuti da fibre tessili lavorate;
4. rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;
5. componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;
6. prodotti tessili;
7. abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo;

30.0.16

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti)

1. All'articolo 184-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto."

30.0.17

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 184-*bis*, comma 1, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: ". Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto."

30.0.18

[Bergesio](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Disposizioni di semplificazione in materia di rifiuti)

1. Al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della potestà impositiva di comuni ed unioni di comuni, fornendo criteri univoci per l'applicazione della disciplina in materia di tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), le parole "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della T.A.R.I., conformemente alle pertinenti disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica."

30.0.19

[Bergesio](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art 30-bis. (Norme per la semplificazione delle attività di controllo sulle denominazioni protette)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per le produzioni DOCG, DOC e IGT rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni a richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «3. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la DOCG, DOC e IGT a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'Organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 1000 euro».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di certificazione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la DOP e IGP a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito, con comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF.».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.0.20

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.

2-ter. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità semplificata di cui al comma 2-bis del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma."».

30.0.21

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.

2-ter. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità semplificata di cui al comma 2-bis del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma."»

30.0.22

[Bergesio](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art-30-bis. (Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche aliene)

1. L'articolo 1, comma 837-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"837-*bis*. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche aliutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020."

30.0.23

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)

1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.

2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

30.0.24

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)

1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.

2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

30.0.25

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-*bis*.

(Norme pe l'attuazione di interventi da parte dei servizi fitosanitari regionali)

All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: Il Fondo può essere altresì utilizzato dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza sul territorio con azioni di contrasto e di sorveglianza, per eliminare le fonti di rischio

come i vigneti abbandonati e le viti inselvaticite e per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione".

30.0.26

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Registro Unico Nazionale dei Fornitori Accreditati)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato II.1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico di cui al comma 2-bis e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti."

30.0.27

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Registro Unico Nazionale dei Fornitori Accreditati)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato II.1, articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico di cui al comma 2-bis e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti."

30.0.28

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

"Art. 30-bis

(Ambasciatore delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza di cui all'articolo 63, è istituita la figura dell'Ambasciatore delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-*ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi dell'Ambasciatore delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

30.0.29

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Ambasciatore delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura dell'Ambasciatore delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-*ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi dell'Ambasciatore delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 31

31.1

Il Relatore

Apportare le seguente modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e), g) e l).
- b) il comma 2 e il comma 3 sono soppressi

31.2

[Bucalo](#), [Spinelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) articolo 12, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;».

31.3

[Marti](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) articolo 12, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;».

31.4

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) articolo 180, comma 2 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635»

31.5

[Tosato](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

l-bis) art. 180, comma 2 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

31.6

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

"l-bis) articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l-ter) articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136."

31.7

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1062, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è soppresso.

2-ter. All'articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è soppresso.».

31.8

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1062, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è soppresso.

2-ter. All'articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è soppresso.».

31.0.1

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per i corrispettivi relativi al servizio di mensa aziendale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le imprese che percepiscono corrispettivi da parte dei propri dipendenti per l'accesso al servizio di mensa aziendale, anche se erogato in forma convenzionata, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, a condizione che tali corrispettivi siano integralmente annotati nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. L'esonero di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai corrispettivi percepiti a fronte delle somme versate dai dipendenti per i servizi di mensa aziendale e non si estende ad altre prestazioni di servizi o cessioni di beni. Resta ferma la facoltà per l'impresa di procedere all'emissione della fattura elettronica, qualora lo ritenga opportuno.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative di annotazione dei corrispettivi nonché eventuali ulteriori adempimenti applicativi.».

31.0.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Semplificazioni in materia di associazioni sindacali)

1. All'articolo 5-bis del decreto - legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 n. 58 hanno diritto di partecipare alle trattative per la contrattazione nazionale e alla stipula dei contratti collettivi nazionali.».

31.0.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali scartate e ritrasmesse)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. La dichiarazione si considera tempestivamente presentata anche qualora, pur essendo trasmessa nei termini di legge, venga scartata dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, a condizione che, a seguito della comunicazione di scarto contenente le relative motivazioni, il soggetto obbligato provveda alla rimozione degli eventuali errori e alla ritrasmissione della dichiarazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione».

31.0.4

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Trasmissione dei corrispettivi per le ricariche elettriche tramite colonnine)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali connessi alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a decorrere 1° settembre 2025, le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici effettuate presso stazioni di ricarica pubbliche, anche in assenza di contratti stipulati con fornitori di energia elettrica, sono equiparate alle operazioni di rifornimento di carburante tradizionale per veicoli a motore.».

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 318(pom.) del 06/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2025

318^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli, il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1279) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che dalle audizioni sono emerse molte criticità. Innanzitutto, sottolinea che la norma risulta contraria alle pronunce della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 168 del 2018 e n. 240 del 2021, con le quali si è stabilito che anche la Regione a statuto speciale non può disapplicare i principi generali contenuti in una legge statale, in questo caso la n. 56 del 2014 (cosiddetta riforma Delrio).

In secondo luogo, desta perplessità la previsione dell'elezione diretta degli organi rappresentativi degli enti intermedi, come se fosse questo l'obiettivo della disciplina, a prescindere dal conferimento di funzioni e delle relative risorse per il loro svolgimento.

Critica infine la modifica della disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, che viene interamente rimessa ad una legge regionale *ad hoc*, mentre attualmente è parzialmente definita nello statuto.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al fine di apportare puntuali correttivi, seppure in un contesto di radicale contrarietà all'impianto complessivo di un provvedimento che, a suo giudizio, persegue finalità soltanto ideologiche e di potere, senza tenere conto della giurisprudenza costituzionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea innanzitutto l'opportunità di rinunciare al *nomen iuris* di enti di area vasta, che non corrispondono alle province. Rileva inoltre che su questa materia è già in corso, in Commissione, l'esame dei disegni di legge n. **57** e connessi, per l'elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane. Al fine di evitare eventuali discrepanze, a suo avviso, si dovrebbe

prima completare l'esame di quei provvedimenti, stabilendo una normativa da applicare sull'intero territorio nazionale, a cui si dovrebbe poi allineare anche lo statuto del Friuli-Venezia Giulia. Infatti, la specificità di questa Regione, che consiste nel garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche, non è tale da giustificare un allontanamento dai criteri generali.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede chiarimenti sulla portata normativa degli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale, in merito alle funzioni di programmazione e amministrative esercitate dalla Regione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) rinuncia alla replica.

Il ministro [CALDEROLI](#), nel rispondere al senatore Durnwalder, sottolinea che gli articoli citati sono stati inseriti nel corso dell'esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati.

Nel replicare ai senatori Cataldi e Parrini, rileva che, secondo il sistema delle fonti normative, lo statuto del Friuli-Venezia Giulia, essendo stato adottato con legge costituzionale, prevale sulle leggi ordinarie. Peraltro, se la legge n. 56 del 2014, che disponeva la trasformazione delle Province in enti a elezione indiretta, è stata ritenuta legittima sotto il profilo costituzionale, dovrebbe esserlo anche quella che reintroduce l'elezione diretta.

È vero che la cosiddetta legge Delrio presupponeva una successiva modifica della Costituzione, ma - ricorda - questa è venuta meno, non avendo superato il referendum. Pertanto, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, le Province sono tuttora un elemento costitutivo della Repubblica, anche se si potrebbe valutare una differente denominazione. In ogni caso, le funzioni e le risorse saranno poi attribuite con legge regionale, come prevede lo statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Infine, fa presente che il disegno di legge in esame ha natura costituzionale, il che consente di superare le criticità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale, che aveva censurato i tentativi di superare i principi della legge Delrio attraverso la legislazione ordinaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per gli emendamenti è stato fissato alle ore 12 di giovedì 8 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Malan, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il provvedimento si compone di un unico articolo che interviene sugli articoli 72 e 73 del citato testo unico.

In particolare, intervenendo sull'attuale articolo 72, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra due candidati, si procede a un turno di ballottaggio da effettuarsi due settimane dopo il primo turno. In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più anziano per età.

Inoltre, con una modifica all'articolo 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si stabilisce che, in caso di elezione al primo turno di un candidato sindaco, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, venga assegnata tale percentuale di seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, ritenendo necessario verificare i profondi effetti sistemici della proposta di legge, sul piano istituzionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le considerazioni del senatore Parrini. Si tratta

di un disegno di legge molto significativo, che riguarda i Comuni italiani di media grandezza. Pertanto, è opportuno prevedere un adeguato approfondimento.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, per approfondire in particolare la questione del premio di maggioranza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) si associa alla richiesta di audizioni, ricordando che in Sicilia tale norma, che è già vigente, determina effetti distorsivi sull'espressione del voto.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, pur essendo sempre utile il confronto, in materia elettorale la Commissione è dotata di competenze adeguate. Tra l'altro, essendo già vigente questo sistema elettorale in Sicilia e nel Friuli-Venezia Giulia, ritiene che le questioni tecniche siano superate. Pertanto, si tratta solo di una valutazione politica relativa all'estensione del sistema a tutto il territorio nazionale.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e la senatrice [GELMINI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) non condividono la proposta di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo che non siano necessarie.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), conoscendo da vicino il sistema elettorale siciliano, ritiene che ulteriori approfondimenti, almeno in questa fase, non siano necessari.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con la senatrice Ternullo.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritiene non indispensabili le audizioni, in considerazione delle competenze che la Commissione esprime in materia elettorale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) insiste per lo svolgimento di un ciclo di audizioni, auspicando che non sia assunta una decisione a maggioranza. Ribadisce che occorre valutare gli effetti sistemici della norma: oltre a esperti di statistiche elettorali, sarebbe opportuno ascoltare alcuni costituzionalisti, in particolare sulla modifica che porterebbe il premio di maggioranza potenziale da dieci a venti punti percentuali. Vi è una opinione diffusa, infatti, per cui tale norma non sarebbe conforme con le pronunce della Corte costituzionale su questo argomento, seppure riferito al livello nazionale. Ritiene opportuno tenere conto delle considerazioni della senatrice Musolino, poiché in Sicilia questo sistema elettorale è stato già applicato, mentre in Friuli-Venezia Giulia è stato inserito troppo di recente.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto che i gruppi di opposizione chiedono unitariamente lo svolgimento di audizioni, propone di fissare alle ore 18 di lunedì 12 maggio il termine entro cui indicare un massimo di due auditi per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1452) MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Malan e altri, che reca modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali.

Nello specifico, l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge prevede, al comma 1, che il numero dei consiglieri regionali non debba essere modificato qualora la variazione demografica, in aumento o in diminuzione, sia contenuta entro il cinque per cento rispetto alle soglie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 (20 per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti; 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; 70 per le Regioni con popolazione fino a otto milioni di abitanti; 80 per le Regioni con popolazione superiore a otto milioni di abitanti).

Il comma 1 interviene poi sulla disciplina relativa al numero massimo degli assessori regionali, consentendo alle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e a quelle con popolazione fino a due milioni di abitanti di incrementare di due unità il numero massimo degli assessori, mantenendo

comunque invariato il principio generale di proporzionalità rispetto al numero dei consiglieri stabilito dal medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale principio prevede infatti che il numero massimo degli assessori sia pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Si precisa altresì che il presidente della giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei consiglieri regionali.

Il comma 2, infine, attribuisce alle Regioni, nell'ambito della loro autonomia statutaria e legislativa, la facoltà di adeguare i rispettivi ordinamenti a tali disposizioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo non necessarie le audizioni, trattandosi di un provvedimento di natura strettamente politica, propone di fissare alle ore 18 di lunedì 12 maggio il termine entro cui indicare al massimo due esperti per ciascun Gruppo, ai quali chiedere l'invio di un contributo scritto.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1432\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.2, 1.3, 1.71, 1.74, 1.90, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 2.0.1 e 2.0.2.

Avverte altresì che sono stati presentati gli emendamenti del Governo 1.500 e 1.0.500 e i relativi subemendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1466\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 14 di oggi, martedì 6 maggio, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno. In attesa dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1184\)](#) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 2.0.27 e 10.0.44 sono stati riformulati, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(574\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

[\(892\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

[\(976\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

[\(1137\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1246\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche

agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892, 946 e 1137, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1246 e 1392 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre 2024.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 1246, d'iniziativa della senatrice Maiorino e altri, che introduce modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, al fine di prevedere la possibilità per il Governo di indicare un proprio disegno di legge collegato all'azione di Governo affinché, previa deliberazione di ciascuna Camera entro cinque giorni dall'assegnazione del testo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e il suo esame sia concluso entro centoventi giorni.

Sono esclusi da tale procedura i disegni di legge di cui al quarto comma dell'articolo 72, nonché i disegni di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, quelli di amnistia e indulto e quelli di cui all'articolo 81, sesto comma. È demandata al regolamento la definizione dei criteri circa l'omogeneità del contenuto dei singoli disegni di legge, le condizioni e i limiti del procedimento.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 77 della Costituzione con l'obiettivo di integrare i presupposti di necessità e urgenza con puntuali obblighi di carattere contenutistico: norme di immediata applicazione, specifiche, omogenee e realmente corrispondenti al titolo. Si prevede, inoltre, che i decreti abbiano natura eccezionale e temporanea e siano emanati in relazione a situazioni contingenti imprevedibili o emergenziali che, per natura, intensità o estensione, non possano essere fronteggiate con mezzi e interventi ordinari, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Tali requisiti si applicano anche alle relative leggi di conversione.

Infine, l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge costituzionale n. 1392, d'iniziativa del senatore Matera, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, prevede la possibilità di estendere da sessanta a novanta giorni il termine temporale per la conversione dei decreti-legge da parte del Parlamento, al fine di garantire l'esercizio collettivo della funzione legislativa delle Camere e qualora ne facciano richiesta un decimo dei componenti di una Camera.

Stante l'analogia di contenuto, propone che i testi siano esaminati congiuntamente ai disegni di legge n. 574 e connessi, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) chiede un rinvio di una settimana del seguito dell'esame, essendo ormai quasi pronto un disegno di legge di Italia viva vertente sulle medesime tematiche.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) confida di presentare in tempi brevi una proposta per la sua parte politica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'auspicare un'accelerazione nell'esame dei provvedimenti in titolo, prende atto della necessità di attendere la presentazione dei disegni di legge di altri Gruppi dell'opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi che hanno preannunciato la presentazione di disegni di legge di procedere nel più breve tempo possibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(1255) GASPARRI. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944

(Seguito dell'esame congiunto rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra, nel complesso, gli emendamenti a sua prima firma, sottolineando innanzitutto la necessità di modificare il titolo del provvedimento, al fine di fare riferimento agli «stupri di tutte le guerre in particolare di quelli in Italia nel 1943 e 1944 e dell'uso dello stupro come arma di guerra».

Ritiene infatti che un provvedimento apparentemente a difesa delle vittime di stupri perpetrati in maniera massiva e sistematica sul finire della seconda guerra mondiale, ad opera di una determinata formazione militare, finisca per proporre un approccio ideologico a tale drammatica questione, risultando quindi offensivo della dignità di tutte le donne che si trovano a subire tali episodi di violenza in altri contesti di guerra. A suo avviso, sarebbe riduttivo cercare di identificare lo stupratore, che è tale per l'abuso di cui si rende colpevole a prescindere dalla nazionalità o da altre caratteristiche. Basti pensare ai casi più recenti avvenuti in Bosnia e persino ad opera dei caschi blu dell'ONU. Pertanto, pur dichiarandosi disponibile a modificare eventualmente le proposte emendative, purché siano accolte, auspica che si voglia dare un segnale di rispetto della dignità della donna in quanto persona.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dà per illustrato l'emendamento 3.2.

È quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1333) Tilde MINASI e Giusy VERSACE. - Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), facente funzione di relatore in sostituzione del senatore Tosato, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1467) Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), facente funzione di relatore in sostituzione del senatore Tosato, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 1353 e 504 e per tutto il prosieguo del relativo *iter*.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità, per l'intero seguito dell'esame dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1353) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(504) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri. - Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura - e petizione [n. 98 ad essi attinente](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.9.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che la proposta presentata dal Gruppo 5S consenta di esplicitare opportunamente, a livello costituzionale, la necessità di garantire l'indipendenza della magistratura. Del resto, anche la maggioranza dichiara di perseguire tale obiettivo. Si tratta di una questione particolarmente rilevante, se si considera che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono aspetti che caratterizzano la forma di Stato, basata appunto sulla separazione dei poteri, in particolare, in questo caso, quello della magistratura da quello dell'Esecutivo.

Auspica quindi l'approvazione dell'emendamento in esame o di altre proposte di analogo tenore presentate dal Partito democratico.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, sottolineando che l'intento della proposta emendativa è garantire l'assoluta indipendenza della magistratura, obiettivo che anche la maggioranza sostiene di voler perseguire. Al fine di evitare che questa resti una dichiarazione di intenti, chiede un ripensamento sull'emendamento in esame, che peraltro è coerente con i principi fondamentali costituzionali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.

L'emendamento 2.10 è inammissibile.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.11.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ribadisce che la riforma proposta dal Governo mette in discussione il principio della unicità della giurisdizione, che è garanzia anche della terzietà del giudice e dell'autonomia e della indipendenza della magistratura, aspetti fondanti dello Stato di diritto. Si rende pertanto necessario apportare correttivi anche all'articolo 2, al fine di garantire che non vi sia un'alterazione dell'equilibrio tra poteri, assicurando una giustizia più efficace e utile ai cittadini.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che il settore della giustizia necessiterebbe di modifiche molto rilevanti, indicate anche dagli auditi, che invece la riforma non affronta.

Con l'emendamento in esame, si intende consolidare il principio della unicità della giurisdizione, prevedendo che i magistrati appartengono a una unica carriera, ma al contempo si prevede che, nel corso di essa, possano svolgere funzioni sia giudicanti che requirenti, in un'ottica di arricchimento professionale, potendo così acquisire entrambe le prospettive, a garanzia di una maggiore equidistanza nello svolgimento delle indagini, invece di perseguire il solo risultato della condanna dell'imputato. La proposta è quindi esemplificativa di una visione della magistratura opposta rispetto a quella prospettata dalla maggioranza e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.11 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184](#)

Art. 2

2.0.27 (testo 2)

[Paroli](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto)

1. La procedura di aggiornamento di cui all'articolo 8 del Regolamento recante disciplina della

cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, di cui al Decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni

di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del medesimo Regolamento. Il Decreto ministeriale n. 127 non si applica neppure per i rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del Regolamento stesso, di conseguenza le autorizzazioni restano pertanto escluse, sia in fase di rilascio che di rinnovo, dall'applicazione del medesimo Regolamento.»

Art. 10

10.0.44 (testo 2)

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione istanza pubblicizzazione Enti Locali e armonizzazione art. 44 Codice Comunicazioni elettroniche (CCE))

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 44, comma 5, dopo le parole: "caratteristici dell'impianto" sono inserite le seguenti: "; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del titolo abilitativo di cui al comma 10."»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1432](#)

Art. 1

1.500/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 1.500, sopprimere il comma 1-ter.

1.500/2

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 1-ter con il seguente:

«1-ter. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disciplina di cui al comma 1-bis si applica altresì ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione.»

1.500/3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 1-ter con il seguente:

«1-ter. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente che abbiano superato i 24 mesi per la definizione di cui all'articolo 9-ter della medesima legge, devono essere conclusi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.500

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: "prorogabili

fino al massimo di trentasei mesi" sono soppresse.

1-ter. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-*bis*, continua ad applicarsi la disciplina previgente.».

1.0.500/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 1.0.500, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «comma 3».

1.0.500/2

[Giacobbe](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per le quali non è richiesto alcun pagamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.0.500/3

[Giacobbe](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

1.0.500/4

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 1.0.500, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) All'articolo 17 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza di cui al comma 1 sono riaperti fino al 31 dicembre 2029 a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.».

1.0.500/5

[La Marca](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso " Art. 1-bis", al comma 1, lettera b), capoverso "1", sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi» con la seguente: «Chi».

1.0.500/6

[Giacobbe](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), al capoverso "1", sopprimere le parole: «è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e».

1.0.500/7

[Giacobbe](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", sopprimere il comma 2.

1.0.500/8

[Giacobbe](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis", al comma 2, sostituire le parole: «euro 250» con le seguenti: «euro 100».

1.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1° e 2°, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".

2. Alla Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente: "Art. 7-*ter*. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"».

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325(pom.) del 14/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

325^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1279) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti.

Avverte che si procederà quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e respinto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, nonché tutti i restanti emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.5 e 2.6, che sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 5.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole, precisa che la proposta di modifica in esame è la più importante tra quelle presentate. Con essa, infatti, si propone di abrogare l'articolo 5, che sottrae alla garanzia costituzionale dello statuto la possibilità di sottoporre a *referendum* la legge regionale che disciplina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del consiglio regionale, del presidente della Regione e degli assessori, quindi in contrasto con i principi della legge costituzionale n. 1 del 1963.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.0.1.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto a favore, ricorda l'estrema variabilità in termini di numero dei consiglieri regionali per abitante. Con l'emendamento in esame, si propone di fissarne il numero per il Friuli-Venezia Giulia a quarantuno, per avvicinarsi a dimensioni *standard* per il territorio nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 6.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 7.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 7.1.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Si passa alla votazione dell'emendamento 8.6.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che la proposta è volta a fissare il perimetro di azione della norma in esame, sottraendo alla legge regionale la competenza sulla forma di governo e sulle modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta. A tale riguardo, ricorda che sono già all'esame della Commissione i disegni di legge n. 57 e connessi, per l'elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane. A suo avviso, bisognerebbe prima fissare i principi generali, a cui il Friuli-Venezia Giulia dovrebbe poi attenersi, per preservare la cornice nazionale della legislazione.

Esprime considerazioni critiche sulla indisponibilità della maggioranza ad accogliere qualsiasi contributo costruttivo da parte delle opposizioni, come dimostrano i pareri esclusivamente contrari.

Posto ai voti, l'emendamento 8.6 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.0.1 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [CALDEROLI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 10, si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Gruppo a una riforma che modifica lo statuto del Friuli-Venezia Giulia, senza tenere conto di una legge statale vigente. Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2018, ha dichiarato illegittima la legge della Regione siciliana n. 17 del 2017, che aveva reintrodotto l'elezione diretta degli organi dell'ente di area vasta, sebbene definito "libero consorzio comunale", precisando che, per introdurre tale norma, era necessario prima modificare la disciplina statale.

Si dichiara in disaccordo anche sul declassamento della garanzia del *referendum* confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, nonché sulla reintroduzione di enti di area

vasta, senza prima definirne le funzioni e le risorse per il loro svolgimento.

Ritiene che il provvedimento abbia natura ideologica. Sarebbe preferibile riprendere l'esame congiunto dei disegni di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane, e prevedere adeguati stanziamenti di risorse.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione, sottolineando che la Regione Friuli-Venezia Giulia, anche alla luce del numero di abitanti, non sembra avere l'esigenza di prevedere enti di area vasta. Rileva che, con l'elezione diretta, si reintroducono cariche che non sarebbero più svolte a titolo gratuito e che quindi comporterebbero un aumento di costi per i cittadini, a fronte di funzioni che potrebbero essere attribuite agli enti territoriali.

In ogni caso, occorre una revisione complessiva della materia, che stabilisca dei principi a livello nazionale, ai quali si adegueranno le diverse Regioni, tenendo conto delle rispettive specificità. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la Commissione conferisce il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

Il ministro [CALDEROLI](#) prende la parola per svolgere ad alcune considerazioni.

Innanzitutto, ricorda che il disegno di legge costituzionale in esame è d'iniziativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con il cui consenso sono anche state introdotte alcune modifiche presso la Camera dei deputati.

In secondo luogo, precisa che la legge della Regione siciliana, citata dal senatore Parrini, è appunto una legge regionale, mentre quella in esame, essendo di rango costituzionale, non è subordinata alla cosiddetta legge Delrio (n. 56 del 2014).

Nel replicare al senatore Cataldi, il quale ritiene che la presenza di minoranze linguistiche non giustifichi la deroga ai principi generali, fa presente che gli stessi esponenti delle minoranze slovene, in audizione, hanno riferito di aver perso la rappresentanza con l'abolizione delle Province.

Infine, quanto al *referendum* confermativo su forma di governo e sistema elettorale regionale, la norma si limita a rinviare a una disciplina prevista da apposita legge regionale.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1246) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

(1244) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Esame del disegno di legge n. 1244. Congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892, 976, 1137, 1246, 1392 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 1244, a prima firma della senatrice Musolino, che si compone di un unico articolo e apporta modifiche all'articolo 77 della Costituzione.

Nello specifico, il provvedimento stabilisce che: i contenuti di un decreto-legge non convertito non possono confluire nel disegno di legge di conversione di un altro decreto-legge; le misure contenute nel decreto-legge non devono richiedere ulteriori provvedimenti di attuazione diversi dalla legge; il

decreto-legge può avere a oggetto una sola materia e un contenuto specifico e omogeneo, che la legge di conversione non può ampliare.

Dispone, inoltre, che i decreti e le relative leggi di conversione non possano contenere deleghe legislative, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma della Costituzione (materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi), rinnovare le disposizioni di decreti non convertiti, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento e intervenire in materia penale.

Alla luce dell'analogia di materia, propone che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. 574 e connessi, già all'esame di questa Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, in attesa dell'assegnazione del disegno di legge costituzionale n. [1480](#) presentato dal senatore De Cristofaro.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il ministro [CALDEROLI](#) risponde all'interrogazione n. [3-01848](#) a prima firma del senatore Parrini, precisando che - in attesa di una valutazione del Consiglio dei ministri, a cui è rimessa la decisione in merito alla impugnazione di una legge regionale - potrà svolgere soltanto alcune considerazioni sui quesiti posti dall'interrogante.

Innanzitutto, ritiene che le norme da prendere in considerazione per l'impugnativa non siano né l'articolo 127 né l'articolo 123 della Costituzione, quanto piuttosto il comma 4 dell'articolo 47 dello statuto del Trentino-Alto Adige. Nell'atto ispettivo, si fa riferimento alla sentenza n. 60 del 2023, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale sarda, che prevedeva deroghe ai limiti di mandato dei sindaci; si fa riferimento, altresì, all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che impone alle Regioni, nel disciplinare il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali, il rispetto dei principi stabiliti dalla legge della Repubblica. Infine, viene citata la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania, che consentiva al presidente uscente della giunta regionale di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo, rilevando il contrasto con i principi contenuti nella legge n. 165 del 2004.

Osserva, in primo luogo, che la provincia autonoma di Trento non può essere considerata un ente locale, in quanto soggetto dotato di potestà legislativa. Inoltre, ricorda che la stessa legge n. 56 del 2014 ha escluso l'applicabilità della disciplina sulle province alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta. Peraltro, il numero dei mandati, come definito nel TUEL, è variato più volte nel tempo, a seguito di molteplici interventi legislativi, e il limite dei due mandati consecutivi è rimasto solo per i Comuni sopra i 15.000 abitanti.

Resta l'interrogativo sulla applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle norme previste per quelle a statuto ordinario e, in caso affermativo, se queste possono essere estese anche al livello delle province autonome. Comunque, nel caso del Trentino-Alto Adige, bisogna anche tenere presente la particolarità dell'alternanza dei due presidenti delle Province autonome alla carica di presidente della Regione, per metà consiliatura ciascuno. Su questo argomento, il dibattito è tuttora aperto.

La legge costituzionale n. 2 del 2001, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha disciplinato la materia in modo esaustivo, modificando nel dettaglio gli statuti delle Regioni a statuto speciale. Conseguentemente, una serie di leggi regionali ha stabilito il numero dei mandati, che però non sono previsti dalla disciplina costituzionale. Solo la Regione Sicilia ha introdotto nello statuto un vincolo al secondo mandato.

Annuncia che riferirà tali considerazioni nel Consiglio dei ministri. In ogni caso, ravvisa la necessità di

intervenire su tale questione, indipendentemente dalla cosiddetta legge Delrio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si dichiara non soddisfatto della risposta, pur comprendendo l'impossibilità per il ministro Calderoli di fornire una risposta diversa, considerato che il Consiglio dei ministri non si è ancora riunito per prendere una decisione, anche in considerazione delle gravi difficoltà interne alla maggioranza, tra Fratelli d'Italia e la Lega. Qualora il Governo non dovesse impugnare la normativa che consente il terzo mandato al presidente della provincia di Trento, infatti, è molto probabile che il presidente Fedriga decida di riproporre un'analogo normativa anche per il Friuli-Venezia Giulia.

Al di là dello scontro politico, come sottolineato dal ministro Calderoli, è indispensabile intervenire per fare chiarezza su questo argomento e tale competenza dovrebbe spettare alla Corte costituzionale. Sebbene il Partito democratico difenda le autonomie, sui principi fondamentali è necessario garantire omogeneità a livello nazionale, dato che il numero dei mandati non incide sulla specificità rappresentata dalle minoranze linguistiche.

Precisa che la legge Delrio non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano, perché queste sono equiparabili alle Regioni, mentre la Valle d'Aosta non ha province. Ritiene altresì non pertinente il richiamo alle modalità particolari di insediamento del presidente del Trentino-Alto Adige, dal momento che le due Province autonome prevedono l'elezione diretta dei rispettivi presidenti, proprio come avviene nelle Regioni.

Conclude, esprimendo un forte auspicio che il Consiglio dei ministri intenda promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge approvata dal consiglio della Provincia autonoma di Trento, in modo da offrire alla Corte costituzionale l'opportunità di pronunciarsi sulla questione del numero dei mandati consecutivi.

Lo svolgimento dell'interrogazione è così concluso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fornisce alcune comunicazioni sull'organizzazione delle audizioni aventi ad oggetto l'Atto Senato [1451](#) (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) avvertendo che esse potrebbero avere inizio giovedì 22 maggio, per poi concludersi nella giornata di giovedì 29 maggio.

Con riguardo agli approfondimenti sull'Atto Senato [1452](#) (*Adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali*) ricorda che si è convenuto di richiedere contributi scritti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 351(ant.) del 02/07/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025

351^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1469) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2025.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede al Governo se siano in corso interlocuzioni con i rappresentanti di altre confessioni religiose, sia al fine di concludere procedimenti di stipulazione di intese sia per integrare intese già definite in precedenza. Al riguardo, rammenta come il Governo abbia manifestato in passato la disponibilità ad un confronto con confessioni religiose con le quali non si è ancora addivenuti alla stipula di intese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

In merito alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis, nel chiedere al Governo di acquisire i necessari elementi informativi, ricorda come la Nota breve n. 84 del Servizio studi riporti l'elenco delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato un'intesa, conformemente all'articolo 8 della Costituzione. Peraltro, viene ricordato come, il 1° febbraio 2017, il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche presenti in Italia abbiano sottoscritto al Viminale un Patto nazionale per un Islam italiano.

La relatrice **SPINELLI** (FdI) e il ministro **CALDEROLI** rinunciano all'intervento di replica.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare alle ore 14 di martedì 8 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1541) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN e GASPARRI. - Modifiche all'articolo 9 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante l'approvazione dello Statuto della Regione

siciliana, in materia di incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e l'ufficio di Deputato regionale

(Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa dei senatori Malan e Gasparri, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1046, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale n. 2 del 1948.

Nello specifico, la prima di tali modifiche introduce il principio dell'incompatibilità della carica di assessore con l'ufficio di deputato regionale, unitamente al conseguente obbligo di temporanea sospensione dello stesso deputato nominato assessore e relativa supplenza.

Si prevede, inoltre, che la legge regionale che disciplina tale incompatibilità, approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, non possa essere sottoposta al *referendum* di cui all'articolo 17-*bis* dello Statuto.

Infine, si demanda a un'apposita legge regionale la disciplina dello *status* giuridico ed economico dell'assessore regionale temporaneamente sospeso dall'ufficio di deputato regionale.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) ritiene che ci si possa limitare ad acquisire eventuali contributi scritti, anche tenuto conto che la previsione sull'incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere regionale è già prevista negli statuti di diverse regioni ad autonomia ordinaria.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) e la senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ritengono sufficiente - in considerazione della portata circoscritta del disegno di legge costituzionale - limitarsi all'acquisizione di contributi scritti.

Il [PRESIDENTE](#), sulla base dell'orientamento prevalente, propone quindi di fissare alle ore 14 di lunedì 7 luglio il termine entro il quale indicare i soggetti a cui richiedere un contributo scritto, nel numero massimo di due per ciascun gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1452) MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 giugno 2025.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati, fatta eccezione per la proposta 1.0.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In qualità di relatore, presenta quindi l'emendamento 1.0.2/5^a Commissione (pubblicato in allegato) volto a sopprimere la proposta 1.0.2.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti accolti nella seduta dello scorso 26 giugno.

Successivamente, previa dichiarazione di astensione del senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), è approvato l'emendamento 1.0.2/5^a Commissione.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP)- nel rammentare come il proprio Gruppo non si sia opposto all'esame del disegno di legge in discussione - auspica che il tema della rappresentatività dei consigli regionali e delle istituzioni politiche territoriali in generale sia affrontato in maniera complessiva ed organica.

Annuncia quindi il voto di astensione.

Non essendovi ulteriori interventi in dichiarazione di voto, il ministro [CALDEROLI](#) richiama la necessità di un senso di responsabilità politica da parte di tutti i Gruppi.

Nel ricordare che le condizioni economiche del Paese sono molto diverse da quelle che nel 2011 - con lo *spread* a livelli estremamente elevati - avevano portato ad una limitazione del numero degli assessori e dei consiglieri regionali, evidenza che il disegno di legge in esame lascia immutato il vigente numero dei consiglieri regionali.

Andrebbero quindi evitate strumentalizzazioni demagogiche con cui si presenta tale provvedimento in termini di incremento del numero dei consiglieri.

Infatti, il tema della rappresentatività richiede una rivalutazione complessiva e seria, evitando dichiarazioni di stampo populista.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in discussione, comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1244) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1246) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

(1480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892, 976, 1137, 1244, 1246 e 1392, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1480, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 maggio 2025.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1480, a prima firma del senatore De Cristofaro, evidenziando che esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 aggiunge tre nuovi commi all'articolo 72 della Costituzione finalizzati a introdurre l'istituto del disegno di legge governativo prioritario.

In particolare, si prevede che il Governo possa richiedere a una delle due Camere di iscrivere all'ordine del giorno, entro dieci giorni, un disegno di legge il cui esame debba essere concluso entro un massimo di 90 giorni. La norma dispone che siano esclusi da tale procedura i disegni di legge di cui al quarto comma dell'articolo 72, per i quali è prevista la procedura ordinaria di esame e approvazione in Assemblea, nonché i disegni di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, quelli di amnistia e indulto e quelli di cui all'articolo 81, sesto comma. È demandata al regolamento di ciascuna Camera la definizione delle condizioni, delle modalità e dei limiti del procedimento, nonché la disciplina delle prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione, anche con riferimento alla programmazione e organizzazione dei lavori.

L'articolo 2 modifica l'articolo 77 della Costituzione, anche in questo caso introducendo tre nuovi commi.

Il primo di questi dispone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione, di

carattere omogeneo e specifico e che non possano concernere le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72.

Il secondo nuovo comma stabilisce che il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, introdurre nuovi reati e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il nuovo terzo comma specifica che i predetti requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, propone che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. 574 e connessi, già all'esame di questa Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di costituire un Comitato ristretto - formato da un rappresentante per ciascun Gruppo - al fine di predisporre un testo unificato.

I senatori [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) e [PARRINI](#) (PD-IDP), nonché la senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) comunicano che entreranno a far parte del comitato ristretto in rappresentanza dei rispettivi Gruppi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) comunica che il Gruppo del Movimento 5 stelle sarà rappresentato dalla senatrice Maiorino.

Il senatore [LISEI](#) (Fdl) si riserva di indicare il senatore in rappresentanza del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) invita i gruppi ancora mancanti a comunicare entro la fine della settimana il proprio rappresentante nel Comitato ristretto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI DELLE ORE 14 E DELLE ORE 20 E
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le odierne sedute pomeridiana e notturna già convocate alle ore 14 e alle ore 20 non avranno più luogo.

Comunica poi che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 3 luglio, 2025, sarà anticipata alle ore 8,45 e che il relativo ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'A.S. [1561](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2025 n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1452](#)

Art. 1

1.0.2/5^a Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 408(ant.) del 12/11/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2025

408^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1299) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUIDI e altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(1576) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SCALFAROTTO e Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

(1620) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAZZELLA e Barbara GUIDOLIN. - Modifica all'articolo 38 della Costituzione per il rafforzamento dei principi di eguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione delle persone con disabilità

(1629) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Sandra ZAMPA e altri. - Modifiche all'articolo 38 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1299. Congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1576, 1620 e 1629 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1299, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 giugno scorso.

Il relatore, senatore **DE PRIAMO** (Fdi) illustra i disegni di legge costituzionale di cui valutare l'abbinamento. Il disegno di legge costituzionale n. 1620, d'iniziativa del senatore Mazzella e della senatrice Guidolin, propone una nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione, con la quale si dispone che la Repubblica rimuova gli ostacoli e ogni forma di discriminazione che limitano l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e in ogni altro luogo e formazione sociale ove si svolge la loro personalità, valorizzandone le capacità.

Il disegno di legge costituzionale n. 1629, a prima firma della senatrice Zampa, si compone di un unico articolo che apporta modifiche all'articolo 38 della Costituzione, al fine di dare riconoscimento e tutela alla specifica condizione delle persone con disabilità.

In particolare, si premette al primo comma del citato articolo 38 un nuovo comma, nel quale si stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela la specifica condizione delle persone con disabilità, promuove la loro autonomia e rimuove gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva partecipazione alla vita sociale.

Inoltre, il comma 3, in tema di diritto all'educazione e all'avviamento professionale, viene riformulato, sostituendo il riferimento ai "minorati" con quello alle "persone con disabilità".

Quest'ultima proposta di modifica è oggetto anche del disegno di legge n. 1576, presentato dal senatore Scalfarotto e dalla senatrice Sbrollini.

Concludendo, stante l'analogia di materia, propone che le proposte appena illustrate siano trattate congiuntamente al disegno di legge costituzionale n. 1299, già all'esame di questa Commissione. La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come i disegni di legge in esame siano accomunati da due finalità: la prima è rappresentata dalla necessità di un adeguamento lessicale della Carta costituzionale, per superare espressioni oramai datate, come la parola "minorati", presente nel terzo comma dell'articolo 38, che ha assunto nel tempo una valenza negativa. La seconda finalità consiste in un'ulteriore valorizzazione dell'attenzione che le Istituzioni repubblicane devono avere nei confronti delle persone svantaggiate da condizioni personali di disabilità, al fine di compensare tali situazioni di svantaggio.

Reputa quindi opportuno costituire un Comitato ristretto per predisporre un testo unificato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) concorda con la proposta avanzata dal senatore Giorgis.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) si riserva una valutazione sulla proposta di istituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(780\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CATALDI e altri. - Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 2024.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) rileva come, nel titolo del disegno di legge, la parola "sfruttamento" andrebbe sostituita con un termine più adeguato e coerente con l'articolo del provvedimento.

Reputa quindi opportuna una pausa di riflessione, per valutare se sia meglio intervenire con un emendamento correttivo del titolo oppure se vada valutato il ritiro del disegno di legge e la presentazione di una nuova proposta di identico contenuto ma con il titolo modificato.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con l'opportunità di una riflessione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(574\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

[\(892\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

[\(976\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

[\(1137\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1244\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1246\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

[\(1392\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

[\(1480\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'ultima seduta si era convenuto di costituire un Comitato ristretto per giungere alla predisposizione di un testo unificato.

Fa presente poi che deve essere individuato il rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia all'interno del Comitato.

La senatrice [SPINELLI](#) (FdI) annuncia la disponibilità a far parte del Comitato in rappresentanza di Fratelli d'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende quindi la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, conformemente alle determinazioni adottate in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione si riunirà alle ore 12 di martedì 25 novembre, per avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2025 (*flussi migratori*), ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Dal momento che il decreto legge è calendarizzato in Assemblea alle ore 16,30 della medesima giornata, si è altresì convenuto di fissare fin d'ora il termine di presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 13 di martedì 25 novembre.

Nella giornata di mercoledì 26 novembre, si proseguirà con l'esame dei disegni di legge costituzionali iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Altresì, verrà iniziato l'esame del disegno di legge n. [1623](#) (*Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*), collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre che del disegno di legge costituzionale n. [1279-B](#) (*Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*), in seconda deliberazione.

Infine, ricorda che giovedì 20 novembre, alle ore 15,30, presso la Camera dei deputati, le Commissioni congiunte Affari costituzionali, Giustizia e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento procederanno all'audizione del commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael Mc Grath.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 415(ant.) del 10/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2025

415^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1706\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

(Parere alla 10a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Tosato, illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 9 dicembre 2025, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, ribadendo le perplessità sul merito del provvedimento in esame già precedentemente esposte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) dichiara il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1731\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Tosato, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ribadendo una proposta di parere non ostativo (pubblicata in allegato alla seduta di ieri).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto contrario, sottolineando come il provvedimento in esame rappresenti l'ennesimo intervento di corto respiro, che si limita a tamponare l'emergenza, senza offrire le necessarie risposte strutturali di cui la situazione dell'ex Ilva avrebbe bisogno.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(1299\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUIDI e altri. - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità

[\(1576\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SCALFAROTTO e Daniela SBROLLINI. -

Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità
(1620) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAZZELLA e Barbara GUIDOLIN. -

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per il rafforzamento dei principi di eguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione delle persone con disabilità

(1629) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Sandra ZAMPA e altri. - Modifiche all'articolo 38 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) propone di adottare l'Atto Senato 1299, a prima firma del senatore Guidi, come testo base per il prosieguo dell'esame, manifestando fin d'ora la disponibilità ad accogliere modifiche migliorative.

La Commissione conviene sull'adozione dell'Atto Senato 1299 come testo base.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 12 di giovedì 8 gennaio 2026 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(780) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CATALDI e altri. - Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, riepiloga le precedenti fasi dell'esame.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) preannuncia l'intenzione di procedere al ritiro del disegno di legge in esame per presentarne uno nuovo, recante una formulazione del titolo corrispondente all'articolato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1244) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1246) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

(1480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, prospetta la possibilità di convocare il comitato ristretto, ai fini dell'adozione di un testo unificato, la prossima settimana, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di martedì 9 dicembre 2025 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n [1623](#) (*Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1706

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 9 dicembre 2025, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 5.4 (testo 2), che rimette ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità di applicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresentando l'opportunità di specificare la portata della deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 sulla disciplina di adozione dei regolamenti.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 574 e connessi

Riunione n. 1

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

Relatore: [BALBONI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle 13,40 alle 14,25

[\(574\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

[\(892\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

[\(976\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

[\(1137\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1246\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza

[\(1392\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

[\(1244\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

[\(1480\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza

(Esame congiunto e rinvio)

